



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E
PSICOLOGIA APPLICATA- FISPPA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETA' GLOBALE
CURRICOLO: LM85- SCIENZE PEDAGOGICHE

Elaborato finale

ESSERE MADRI IN ESECUZIONE DI PENA

RELATORE

Prof.ssa Francesca Vianello

LAUREANDA

Letizia Pastore

Matr. 2004240

Anno Accademico

2022/2023

“Il vivere libero è assai più bello del vivere in carcere; chi ne dubita? Eppure, anche nelle miserie d'un carcere, quando ivi si pensa che Dio è presente, che le gioie del mondo sono fugaci, che il vero bene sta nella coscienza e non negli oggetti esteriori, puossi con piacere sentire la vita”.
Silvio Pellico, Le mie prigioni, 1832



INDICE

<i>INTRODUZIONE</i>	<i>7</i>
<i>CAPITOLO 1</i>	<i>10</i>
<i>LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL CARCERE ITALIANO</i>	<i>10</i>
1.1 Cenni storici	13
1.2 L'iter legislativo in Italia	16
1.3 La quotidianità della detenuta: problematiche sociali e psicologiche	23
1.4 Cosa significa essere madri detenute	26
<i>CAPITOLO 2</i>	<i>30</i>
<i>IL MINORE NEL CONTESTO PENITENZIARIO</i>	<i>30</i>
2.1 Bambini detenuti fino ai 3 anni	30
2.2 Il legame di attaccamento madre figlio	37
2.3 Lo sviluppo del bambino nell'ambiente carcerario (i possibili rischi)	43
2.4 Gli asili nido dentro e fuori l'istituto penitenziario	49
2.5 Madri recluse e figli fuori dal carcere	54
2.6 La tutela e il Garante dell'infanzia	55
<i>CAPITOLO 3</i>	<i>59</i>
<i>ICAM E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE</i>	<i>59</i>
3.1 Le possibili misure alternative alla detenzione delle donne-madri	60
3.2 Gli ICAM	62
3.3 Madri detenute con figli al tempo del Covid-19	70
3.4 Le case-famiglia protette	72
<i>CONCLUSIONI</i>	<i>75</i>
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	<i>78</i>
<i>SITOGRAFIA</i>	<i>79</i>
<i>RINGRAZIAMENTI</i>	<i>83</i>

INTRODUZIONE

L'argomento che ho deciso di trattare all'interno della mia tesi di laurea magistrale riguarda un tema particolarmente importante e sempre attuale che vede come principali soggetti madre e bambino, all'interno del contesto carcerario.

L'idea di approfondire questo tema nasce dal mio interesse personale verso questo luogo, il carcere, del quale conosciamo poco in quanto solo chi ci vive per ovvie ragioni o ci lavora può capire realmente che luogo è; e dalla necessità mia personale di indagare la vita nel carcere, in particolar modo delle donne detenute e dei loro figli, che se minorenni, hanno l'opportunità, se così si può definire, di poter vivere insieme alla madre fino al compimento del terzo anno d'età.

L'intento di approfondire questo tema mi ha portato a confrontarmi con una realtà carica di problematiche molto delicate, di poco interesse da parte degli organi competenti e soprattutto per l'opinione pubblica, con il rischio di condurre ad una "discriminazione di genere", in quanto poco considerata e tutelata.

I numeri limitati della detenzione femminile, non consentono molto spesso di realizzare attività che possano essere utili ad un percorso di reinserimento della donna nella società.

La reclusione delle donne insieme ai loro figli porta all'inevitabile paradosso che riguarda una scelta tra diritti fondamentali, pena della madre e libertà del minore detenuto, vittima indiscussa che subisce il distacco dagli affetti esterni ed è costretto a vivere la sua prima infanzia in condizioni anomale.

Questo lavoro ha lo scopo di porre l'attenzione sulle problematiche del legame madre-bambino in carcere, sottolineando come l'ambiente possa influenzare in modo permanente su entrambi i soggetti presi in considerazione.

L'elaborato finale è suddiviso in tre capitoli e nella prima parte cercherò di raccontare il fenomeno della detenzione femminile in generale e delle leggi specifiche che la riguardano, soffermandomi poi sulla vita quotidiana delle donne detenute.

Il carcere comporta una quasi totale limitazione alla possibilità di essere madri e di esprimere quindi la propria maternità e per questo motivo parlerò del tema della maternità all'interno del carcere in modo più specifico.

La donna detenuta e madre viene messa davanti alla difficile scelta di accudire il proprio figlio tra le mura dell'istituto penitenziario essendo consapevole dei rischi che potrebbe causare al piccolo o lasciarlo al di fuori perdendo così l'unica possibilità di prendersene cura.

Il minore allo stesso tempo vive la condizione di essere immerso in una restrizione forzata e in una realtà che non è adatta al suo sviluppo e alla sua crescita.

Nella seconda parte dell'elaborato evidenzio in modo più dettagliato il legame di attaccamento che si crea tra madre e bambino in carcere. L'istituto penitenziario per le caratteristiche proprie sia strutturali che regolamentari non è un luogo adeguato a soddisfare i bisogni dei minori, alle esigenze di tipo relazionale per la propria crescita e che quindi incideranno sul legame finale.

Per questo motivo poi mi soffermerò sulla prima infanzia dei bambini che vivono con le loro madri all'interno dell'istituto penitenziario, concentrandomi sui vari aspetti ritenuti positivi e, al contempo, sugli aspetti critici per la crescita del bambino.

I bambini reclusi soffrono doppiamente in quanto vivono una vita da "detenuti" e successivamente, dopo il compimento del terzo anno d'età, vengono separati dalla propria madre. Vivono in un'ambiente difficile, non adatto alla crescita e allo sviluppo, caratterizzato da sbarre e da cancelli e regole rigide. D'altro canto, la consapevolezza del primario diritto del bambino a stare con la propria madre fa ritenere che un distacco potrebbe costituire per il minore una pena talvolta più grande di quella di vivere rinchiuso con la propria madre all'interno di un istituto penitenziario.

Per questo motivo l'Autorità del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (Agaia) ha come compito principale quello di promuovere e verificare che in Italia venga sempre

prestata una particolare attenzione ai diritti dei minori previsti dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza redatto nel 1989.

Per concludere, parlerò delle misure alternative alla detenzione in maniera generale e poi in modo più approfondito degli ICAM e delle case-famiglia protette, istituti in cui donna e bambino possono vivere per condurre una vita che si avvicini il più possibile a quella normale.

Gli ICAM nascono come alternativa alla detenzione, in cui madre e bambino possono vivere in una struttura diversa dal penitenziario fino al compimento del sesto anno d'età del minore con l'obiettivo principale di garantire ai minori una crescita adeguata allontanandoli da conseguenze negative dovute alla condizione di vivere l'infanzia in carcere.

Un'altra alternativa alla detenzione, come accennato poco sopra, sono le case-famiglia protette: vere e proprie case che nascono per permettere alla detenuta con un figlio e senza una fissa dimora che ha ricevuto una pena equivalente agli arresti domiciliari di poter scontare la propria pena in una struttura che non sia il penitenziario, né l'ICAM, e quindi di riuscire a conciliare detenzione e rapporto con il proprio figlio. Sfortunatamente, la mancata presa in carico da parte dello Stato di queste case-famiglia ha finora ostacolato la loro diffusione: troviamo infatti solo due case-famiglia in tutta Italia.

CAPITOLO 1

LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL CARCERE ITALIANO

Nella storia, la figura della donna è sempre stata vista come debole e inferiore all'uomo, bisognosa di protezione; la differenza di genere esiste, oltre che nella società civile, anche all'interno degli istituti penitenziari che, inizialmente, furono ideati solo per la figura maschile visto anche il numero di detenuti maggiore rispetto al sesso femminile.

Se si fa riferimento al profilo criminale della donna, alcuni studi, riportano che i reati per mano femminile sono soprattutto legati alla droga e al traffico di stupefacenti tra paesi. Le statistiche rivelano come le donne siano poco frequentemente autrici di delitti e molto spesso quando vengono arrestate sono incinte o hanno già figli e non vogliono darli in adozione.

La condizione delle detenute all'interno del sistema giuridico è diventato oggetto di discussione e varie indagini solo nell'arco di tempo recente e senza ombra di dubbio è considerata sempre più precaria.

Nonostante la criminalità e la detenzione femminile siano in numero nettamente inferiore all'interno di un fenomeno carcerario considerato globale, presentano delle caratteristiche che vanno esaminate.

Le donne rappresentano infatti il 4,2% dei detenuti totali del Paese secondo l'Associazione Antigone, attraverso dati del 2018 rileva come il 34% delle detenute non abbia mai ricevuto una condanna definitiva¹.

Al 30 aprile 2019 erano 2.659 le donne detenute a fronte di una popolazione ristretta che aveva superato di 439 detenuti la soglia dei 60 mila. Le donne detenute rappresentavano così nel complesso il 4,4% dei ristretti in Italia².

¹ <https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/la-desolante-condizione-delle-carceri-femminili-in-italia/> 29/10/2022

² https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/7.-ANTIGONE_XVrapporto_DonneCarcere.pdf 30/11/2022

Nel maggio del 2020 in occasione delle statistiche dell'amministrazione penitenziaria, negli istituti erano presenti più uomini (51.174) che donne (2.213) rappresentando quindi una minoranza su cui prestare attenzione soffermandosi sulle problematiche di tipo strutturale che si presentano nel percorso di continuo cambiamento utile al miglioramento delle norme complessive riguardanti questo argomento.

Al 31 gennaio 2021 erano 2.250 le donne presenti all'interno di istituti penitenziari (26 delle quali assieme ai loro figli). Questo numero è pari ad un 4.2% del totale della popolazione detenuta. Come riportato in seguito³ è possibile notare come questa percentuale rimanga abbastanza stabile nel corso degli anni.

Anno	Donne in carcere al 31 dicembre
1991	1892
1992	2568
1993	2525
1994	2311
1995	1999
1996	2099
1997	1938
1998	1832
1999	2136
2000	2326
2001	2369
2002	2469
2003	2493
2004	2589
2005	2804

2006	1670
2007	2175
2008	2526
2009	2751
2010	2930
2011	2808
2012	2804
2013	2694
2014	2304
2015	2107
2016	2285
2017	2421
2018	2576
2019	2663
2020	2255
2021 (al 28/02)	2252

³ <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/donne-e-bambini/> 30/11/2022 (Rielaborazione dati Ministero della Giustizia)

L'importanza di non creare trattamenti penitenziari universali, dimenticando le diversità, qualunque esse siano, è coerente con quanto sancito dall'art. 3 Cost. che impone: “un regime legislativo differenziato per l'attuazione a livello sostanziale, oltre che formale, del principio di uguaglianza”⁴.

Attualmente gli istituti dedicati esclusivamente alla detenzione femminile in Italia risultano essere cinque: Empoli, Pozzuoli, Trani, Roma, Venezia; mentre nel resto della penisola la detenzione femminile viene presa in carico da reparti speciali all'interno delle carceri maschili.

Questo rende ancora più visibile il fatto che c'è carenza di strutture pensate esclusivamente per la donna, in quanto la maggior parte sono creati su modello maschile e ciò comporta delle violazioni insanabili nei confronti della donna detenuta.

Si pensi ad esempio alla gravidanza e alla maternità, alle complicazioni legate alle cause che conducono le donne in carcere e alle relative maggiori attenzioni sanitarie che tali soggetti dovrebbero avere⁵.

L'Italia in svariate occasioni è stata ripresa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la carenza di standard detentivi uniformi che garantissero l'effettiva tutela dei diritti fondamentali anche nelle situazioni di particolare vulnerabilità. In particolare, è stato chiesto allo Stato italiano l'adozione urgente di misure che riparassero alla violazione dell'art. 3 CEDU⁶ (Convenzione sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 dai paesi appartenenti al Consiglio d'Europa, con oggetto «la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”).

L'art. 3 riporta che: “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o maltrattamenti inumani o denigranti”⁷.

⁴ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p. 12.

⁵ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p. 20.

⁶ https://www.treccani.it/enciclopedia/convenzione-europea-dei-diritti-dell-uomo_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/1/11/2022

⁷ https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf 1/11/2022

Il divieto di tortura e di trattamento inumano o denigrante, sancito dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituisce uno dei traguardi più importanti delle società moderne, con l'adozione di provvedimenti atti a fronteggiare il sovraffollamento carcerario⁸.

Fortunatamente negli ultimi anni si è registrato un interesse superiore rispetto a questo tipo di tematica che porta ad un importante punto di svolta per il cambiamento e riconoscimento formale e sostanziale della donna detenuta.

1.1 Cenni storici

Storicamente la donna ritenuta colpevole di aver commesso un reato veniva giudicata dalla società come deviata, incapace di essere una buona madre; l'idea condivisa era quella che una donna dovesse conformarsi a regole di comportamento considerate consone al mondo e alla natura femminile, quindi, lontane dalla violenza e vicine alla cura della famiglia (Caforio, 2020).

Questo tipo di mentalità che si riferisce al passato, imponeva dei ruoli ben precisi e delle differenze ben marcate tra l'uomo e la donna.

La storia della detenzione femminile viene vista e presa in considerazione partendo da un "punto di vista maschile" in quanto i governi di un tempo erano composti quasi per la totalità da uomini con la conseguenza che le leggi emanate dagli stessi sono state l'espressione di una visione prettamente maschile.

Nel periodo storico che precede l'Unità d'Italia il luogo di detenzione era un edificio in cui i condannati, le persone in attesa di un giudizio e coloro che erano visti come "scomodi" dalla società, venivano nascosti.

In Italia tra il Seicento e il Settecento, le strutture di internamento che venivano a svilupparsi erano per lo più considerate "case di correzione" che avevano il compito di

⁸ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p. 21.

insegnare alle donne criminali la sottomissione completa, la preghiera e i compiti tipici di una madre quindi aver cura della propria famiglia e della casa; questo tipo di strutture erano state inizialmente pensate per affrontare l'enorme problematica dei poveri considerati "pericolosi".

Nella prima fase di affermazione del carcere femminile le donne erano accusate di atti lesivi ai valori morali e per comportamenti che erano considerati troppo liberi, le donne accusate di reati più gravi erano una percentuale molto bassa, infatti verso la fine dell'800, le case di correzione ospitavano per lo più donne vagabonde.

Questo tipo di istituti di pena erano affidati a suore, donne devote alla chiesa o donne di alta borghesia, che avevano esclusivamente un compito rieducativo senza infliggere alcuna punizione. La rieducazione consisteva nell'insegnare a queste donne i valori della famiglia e l'importanza sociale della stessa.

All'interno dei primi istituti di pena non era permesso alle madri di tenere con sé i propri figli, infatti, nei casi in cui la donna partoriva all'interno dell'istituto, il neonato era affidato ad un altro tipo di istituto e qualsiasi tipo di contatto madre-bambino veniva troncato sul nascere. Ciò avveniva in quanto la normativa penitenziaria di quel tempo affrontava la trasgressione come qualcosa di non morale e quindi non conciliabile con la maternità.

Nel momento in cui la donna usciva dal carcere non riceveva alcun aiuto per essere reinserita all'interno della società, contrariamente a quanto avveniva per gli uomini.

Fortunatamente nei primi anni del Novecento, il sistema carcerario inizia a propendere di più per un aiuto e una apertura verso la società esterna e quindi tiene conto della necessità del reinserimento in società di un autore di reato.

Il modello di gestione delle donne detenute all'interno di questi istituti apparteneva ancora alle donne religiose e rimase inalterato fino alla promulgazione della riforma n.354 del

1975 norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà:

“Negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”⁹.

Nel 1986 venne poi emanata la legge n.633 che ha il compito di correggere alcuni aspetti non molto chiari della Riforma del 1975.

Le riforme avvenute negli anni 70 e 80 hanno modificato e rivoluzionato per sempre il sistema penitenziario femminile, le donne religiose a capo di questi istituti vennero sostituite dalle vigilatrici inizialmente e in seguito dagli agenti di polizia penitenziaria nel 1990.

Ci si avvicinava sempre di più al modello carcerario maschile, di conseguenza, la figura della donna e tutte le peculiarità che la contraddistinguono dall’uomo, continuano a rimanere sempre in secondo piano.

⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/08/09/075U0354/sg> 1/11/2022

1.2 L'iter legislativo in Italia

È evidente che il fine delle pene non è di tormentare e affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso (...).” (C.Beccaria, Dei delitti e delle pene).

Il diritto penale disciplina i fatti illeciti e ne fa conseguire la pena come conseguenza giuridica, il suo carattere è diverso dalle altre sanzioni giuridiche presenti nell'ordinamento, poiché il suo grado di *afflittività*¹⁰ risulta maggiore¹¹.

Riferendosi alla pena, lo Stato può garantire ordine sociale attraverso la limitazione della libertà per eliminare o ridurre il più possibile una condotta non adeguata.

La pena, di per sé, viene determinata secondo la legge ed ha la caratteristica di essere dissociata dal potere amministrativo e giudiziario.

I limiti in cui una pena può essere messa in atto sono oggettivi e determinati esclusivamente dal legislatore, lasciando infine al giudice la valutazione finale della situazione.

L'art.1 del Codice penale contiene in sé il principio per il quale *non esiste reato se non esiste una pena che lo definisce come tale*¹² (“*nullum poena, nullum crimen sine lege*”).

Successivamente con l'art. 25 Cost. solo la legge avrà il potere di considerare un caso passibile di punizione.

La complessità di tutti gli elementi che vengono presi in considerazione dal giudice quando avviene un crimine e quindi quando poi viene dimostrato l'iter che ha costituito il convincimento dello stesso, è una delle novità che ha quindi consentito di ridurre la discrezionalità.

¹⁰ “In ambito giuridico, la proprietà di causare afflizione per provocare pentimento e ravvedimento”
<https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/afflittività/> 10/11/2022

¹¹ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p.79.

¹² Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p. 80.

Questi elementi presi in considerazione uniti alla previsione legislativa dell'imputata in questo caso, determinano il giudizio che è quindi composto da: condotta, personalità del soggetto e circostanze della situazione che possono attenuare o aggravare la pena.

Le considerazioni svolte in precedenza portano ad un'inevitabile riflessione, ovvero il fatto che il sistema penale italiano è basato in primis su un modello penale molto dinamico in quanto tiene conto di una serie di agenti che entrano in gioco e che sono stati descritti precedentemente; infatti, indipendente dal reato commesso o dalla gravità dello stesso che viene poi accertato, non si ritiene discutibile il carattere rieducativo della persona all'interno e fuori dall'istituto penitenziario.

I diritti inviolabili dell'individuo, quindi, vengono riconosciuti e durante l'iter (indagini ed eventuale esecuzione della pena) non viene modificato l'assetto di quello che viene chiamato *giusto processo*¹³.

Questo tipo di considerazione, introdotta dalla legge costituzionale n. 63 del 1/03/2001, ha iniziato ad essere messa in atto con l'art. 111 Cost¹⁴ e con la *Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo*, Firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa la convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa sono parte della convenzione, 28 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE)¹⁵.

La legge che ha portato il sistema italiano a cambiamenti mai avvenuti fino a quel momento è stata la legge n.354 del 1975 dell'ordinamento penitenziario.

Questa legge ha portato a profonde modifiche che hanno inciso proprio sul sistema penale e uno dei primi segnali di cambiamento riguardava prevedere una normativa riferita al

¹³ Espressione con la quale si indica l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuati, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/giusto-processo/> 10/11/2022

¹⁴ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111> 10/11/2022

¹⁵ <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/european-convention-on-human-rights-echr.html> 10/11/2022

trattamento penitenziario e la sua organizzazione attraverso una determinata legge ordinaria e non con un semplice regolamento come al principio.

Gli interventi normativi che hanno messo al primo posto la donna detenuta, avvenuti nel corso del secolo scorso, si rivolgono in primis alla detenzione femminile in tutte le sue sfaccettature spostandosi poi e inevitabilmente alla funzione genitoriale e alla possibilità della stessa donna detenuta di poter vivere il rapporto madre-figlio in modo costante; l'interesse si sposta poi sul significato di donna e madre detenuta per cercare di trovare delle soluzioni al carcere, considerate delle misure alternative alla detenzione.

I riferimenti normativi che vengono presentati di seguito trattano o comunque richiamano all'attenzione l'evoluzione che il sistema penitenziario ha affrontato grazie ad alcune norme in materia di detenzione femminile ma soffermandosi di più sulla donna in quanto madre.

Legge 26 luglio 1975, n.354 → Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose¹⁶.

Tra le varie modifiche al sistema penitenziario, questa legge ha introdotto la possibilità per le madri detenute di tenere in carcere il proprio figlio fino all'età di tre anni.

Ha inoltre previsto che, all'interno degli istituti penitenziari, venissero inserite delle figure qualificate quali: ostetriche, ginecologi, pediatri per assicurare al bambino ogni tipo di cura necessaria.

Legge 10 ottobre 1986, n.663- Legge Gozzini → Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà¹⁷.

¹⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/08/09/075U0354/sg> 14/11/2022

¹⁷ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-10-16&atto.codiceRedazionale=086U0663&elenco30giorni=false 14/11/2022

Con questa legge sono stati modificati alcuni istituti e introdotti permessi premio; la possibilità per le donne incinte o madri, di scontare la propria pena presso l'abitazione personale o in un altro luogo che sia privato o pubblico, di ricevere cura e assistenza solo nel caso in cui il reato prevedesse una pena inferiore a due anni.

Allo stesso tempo però, nonostante ci sia un'apertura alla situazione "donna madre" e quindi si cercano misure che possano virare alla detenzione, alcune pene però si inaspriscono a causa dell'aumento di casi di criminalità che in quanto intenso, richiede misure per reprimerla.

In questo senso nacquero nuovi istituti come la c.d massima sicurezza, la c.d. sorveglianza particolare.

Legge 27 maggio 1998, n. 165- Legge Simeone-Saraceni → Modifiche all'articolo 656 (esecuzione delle pene detentive) del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Con questa legge, per le pene detentive al di sotto dei tre anni, si ricorre al carcere solo in casi particolari, avendo la legge per oggetto l'esecuzione delle pene e le forme alternative alla detenzione.

Le nuove esigenze di questa legge riguardavano una prospettiva duplice, da una parte la totale repressione delle condotte che vanno contro la legge e l'indifferenziazione dei soggetti reclusi, dall'altra, la novità della personalizzazione del trattamento penitenziario.

Con la legge Simeoni-Saraceni, al fine di collegare la condotta meritevole tenuta all'interno del carcere con quella della pena da espiare, si favorisce l'accesso alle misure alternative; in particolare ha modificato la normativa precedente sulle detenute madri, elevando da due a quattro anni il limite della pena da scontare, anche se parte residua di maggior pena, e da cinque a dieci anni l'età del figlio/a, a condizione che convivesse con la condannata ¹⁸.

¹⁸ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p. 88.

d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 → *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*¹⁹.

Con questo nuovo Regolamento, il legislatore ha cercato di soddisfare la necessità di provvedere ad un mantenimento di rapporti tra madre e figlio in seguito alla separazione nel momento dell'arresto o al compimento dei tre anni di età del bambino convivente con la madre all'interno dell'istituto penitenziario.

Sono stati quindi introdotti degli ampliamenti all'assistenza sanitaria per le madri e per i bambini, e per le donne gestanti detenute (art.19), ponendo attenzione poi anche al rapporto con le famiglie (art.61).

Sono state concesse delle attenuanti per quanto riguarda la limitazione sull'acquisto, ricezione o possesso in carcere di determinati oggetti o generi alimentari, solo nel caso in cui siano necessari ai bambini.

Legge 8 marzo 2001, n.40 (Legge Finocchiaro, prende il nome dal ministro delle pari opportunità del tempo) → *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*²⁰.

Questa legge ha avuto un ruolo molto importante nel quadro normativo generale.

Le modifiche apportate al codice di procedura penale hanno lo scopo di tutelare il rapporto genitoriale tra madri e figli, con una maggiore attenzione per i diritti dell'infanzia, non garantito dalla struttura carceraria; tale provvedimento partiva dalla consapevolezza che il contesto normativo, fino a quel momento vigente, fosse stato del tutto inadeguato alle esigenze derivanti dalla condizione delle detenute madri con figli minori²¹.

Con questa legge, il legislatore ha cercato di evitare che, al dramma della detenzione femminile, si aggiungesse anche quello dei figli delle stesse.

¹⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/08/22/000G0283/sg> 14/11/2022

²⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/03/08/001G0095/sg> 15/11/2022

²¹ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p. 89.

Nonostante l'ingresso del bambino all'interno del carcere sia considerato "positivo" per non interrompere la relazione con la propria madre, d'altro canto il problema veniva solo reso meno immediato.

L'ingresso del bambino nel carcere oltre ad essere dannoso per il suo sviluppo psicofisico e per la sua salute generale è considerato anche privo di stimoli in quanto la figura genitoriale stessa, perde autorevolezza a causa della condizione in cui essa stessa vive, vale a dire dovendo sostare a delle regole carcerarie.

Con l'entrata in vigore di questa legge, la relazione affettiva e di cura connessa con il ruolo di madre, assume un'importanza dal punto di vista culturale molto rilevante, e la rende idonea ad essere considerata come un elemento del trattamento penitenziario stesso, connesso alla pena.

Il rapporto madre-figlio implica infatti una assunzione di responsabilità non indifferente e a sua volta lo svolgimento di compiti di trasmissione e formazione, tutto questo è molto importante durante il processo di risocializzazione e riabilitazione della donna/madre detenuta.

Lo scopo principale quindi di questa legge è quello di: *“assicurare alle detenute madri un rapporto con la prole qualitativamente superiore, non dimenticando il preminente interesse del minore nel vivere in un ambiente adatto alla sua crescita. Difatti, quest'ultimo è fonte essenziale di formazione per il bambino, segno evidente che maternità ed infanzia non possono essere adeguatamente tutelati in carcere”*²².

I principali punti su cui questa legge si sofferma sono due:

- la detenzione domiciliare speciale (art.3)
- l'assistenza dei figli minori (art.5)

prima di tale legge non esisteva alcuna forma alternativa alla detenzione che fosse studiata ad hoc per tutelare il rapporto tra madre e figlio; l'unica misura che venne introdotta con

²² Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p. 91

la legge Gozzini nel 1986 che prendeva in considerazione la condizione materna riguarda la misura della detenzione domiciliare.

Legge 21 aprile 2011, n.62 → Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori²³.

Questa legge ha modificato il codice di procedura penale e le norme sull'ordinamento penitenziario introducendo nuovi istituti che potessero migliorare la tutela della genitorialità durante l'esecuzione di pena. Tale legge è intervenuta ed ha inciso sul codice di rito²⁴ e su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario apportando delle modifiche sia ai singoli commi sia inserendo nuove disposizioni.

Concludendo questo excursus normativo potremmo dire che con la riforma del 1975 viene modificata radicalmente la concezione del condannato e del suo trattamento.

La concessione delle misure alternative alla detenzione, come abbiamo visto, vuole cercare di evitare la rottura del legame che c'è tra madre e bambino e che potrebbe in futuro provocare danni gravi e soprattutto permanenti in particolar modo in età neonatale e poi protratta negli anni successivi.

La metamorfosi del sistema carcerario è sicuramente in piena evoluzione e gli interventi legislativi e l'attenzione mostrata, lo dimostrano; tuttavia, calibrare e cercare un bilanciamento di interessi appare più complesso.

²³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/05/05/011G0105/sg> 15/11/2022

²⁴ Lo strumento normativo che un paese si dà per accertare ed eventualmente punire fatti ritenuti di alto disvalore sociale e perciò tipizzati come reato.
<https://www.diritto.it/note-sui-trentanni-dallentrata-in-vigore-del-codice-di-procedura-penale-tra-luci-poche-ed-ombre-tante/> 15/11/2022

L'indagine sociologica, pedagogica e lo studio delle conseguenze, anche psicologiche, che la legge può avere sulle detenute e soprattutto sui minori è essenziale per determinare gli “aggiustamenti” giuridici che muovono i fili della vita di queste persone²⁵.

La presenza di minori che risiedono all'interno dell'istituto penitenziario resta in qualsiasi caso, una pratica contraria ai diritti umani.

1.3 La quotidianità della detenuta: problematiche sociali e psicologiche

Il carcere è un'istituzione basata su regole rigide e già determinate ed è totalmente incentrato su un modello maschile; non c'è spazio per le emozioni che fanno parte dell'esperienza della donna, la quale essendo reclusa viene privata della propria identità. L'esperienza del carcere porta ad una rottura sia sociale che psicologica per la donna.

Nella fase iniziale della detenzione si nota spesso tra le persone detenute l'emergere di disturbi psicologici che possono essere legati a molti aspetti: all'arresto, all'imprigionamento di per sé, al rimorso di quanto commesso, a disturbi già esistenti nel momento dell'arresto o alla paura per una eventuale condanna inaspettata.

Quando si entra nel penitenziario, si perde automaticamente il ruolo sociale che prima si aveva all'interno della società, si viene privati degli affetti esterni e di una propria intimità e una propria libertà di decisione; tutto ciò può essere la causa di problematiche fisiche o psicologiche.

La sofferenza vissuta all'interno del carcere è comune sia a donne che a uomini; tuttavia, le sezioni femminili essendo nella maggioranza dei casi inserite in carceri maschili, provoca una risposta omologata e non specifica; questo aspetto limita un investimento concreto che consenta la produzione di progetti e proposte dedicate all'area femminile del carcere.

²⁵ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p. 42-43

La donna però rispetto all'uomo dimostra di vivere in modo diverso e più pesante il dolore dal distacco con i figli provocando ansia da separazione, ansia reattiva da perdita (che si manifesta in seguito ad un evento traumatico) e molto spesso anche crisi di identità.

La donna soffre maggiormente la detenzione anche in relazione alle possibilità limitate di gestire il proprio corpo quindi per l'esposizione del corpo nudo in ambienti con molte persone estranee, la mancanza di cura personale, di igiene, la salute. A questo si lega anche la diversa modalità con cui la donna vive emotivamente la detenzione: il distacco dagli affetti, il sentimento di inadeguatezza nella cura delle relazioni da cui si separa, il giudizio della società.

La spersonalizzazione a cui viene sottoposta la donna all'interno del carcere fa sì che per adeguarsi alla situazione che vive debba pagare un prezzo ovvero la somatizzazione del disagio che vive e l'apatia per non poter più vivere una vita comune.

Una ricerca dell'Associazione Antigone (onlus per i diritti e delle garanzie nel sistema penale) ha evidenziato come in diversi paesi europei i problemi maggiormente evidenti all'interno delle carceri femminili siano gli stessi e siano principalmente riconducibili alla scarsa considerazione dei bisogni specifici che delle donne hanno, prima, durante e dopo la carcerazione.

Questa ricerca aveva come scopo quello di studiare la possibilità di reinserimento nella società e nel mondo del lavoro delle donne ex detenute in Europa.

La mancata attenzione ai bisogni specifici si trasformano progressivamente in fonte di discriminazione e gli esigui numeri che la detenzione femminile coinvolge in tutta Europa portano ovunque a trascurare la categoria sociale delle donne detenute ed ex detenute nell'elaborazione di politiche specifiche²⁶.

La ricerca ha dimostrato come la condizione delle donne detenute in tutta Europa è caratterizzata da svantaggio in ogni campo; in primis legato alla condizione economica

²⁶ <https://www.antigone.it/76-archivio/697-donne-in-carcere-risoluzione-del-parlamento-europeo-caratteristiche-sociali-e-condizioni-di-vita-delle-donne-in-carcere-la-proposta-di-un-ufficio-per-le-donne-detenute> 22/11/2022

che è conseguenza della disoccupazione, la scarsa qualifica e formazione scolastica e i problemi legati al genere sessuale.

La detenzione femminile, dunque, costituisce una problematica che non riguarda i grandi numeri ma che al contrario ha specificità talmente complesse e difficili da districare. Perciò creare una risposta pertinente è essenziale anche per la tutela di tutti quei diritti che sembrano sommersi da un alone di “non curanza” istituzionale, tra cui quello dell’affettività e la maternità ²⁷.

Il carcere di per sé costituisce un ambiente di sofferenza, in quanto la privazione della libertà personale è sia un dramma personale che psicologico che porta la donna ad una condizione di impotenza e incertezza rispetto agli affetti, alla famiglia, alla vita fuori dal carcere con tutte quelle conseguenze sociali che potrebbero presentarsi una volta scontata la pena.

Solitamente il detenuto entra in un circuito di emarginazione dal quale fatica ad uscire anche dopo la sua scarcerazione: questo dramma, per la donna assume delle conseguenze molto più dolorose, soprattutto se ciò interferisce nel rapporto madre-figlio.

In una società fondata sui diritti della persona, l’obiettivo principale dovrebbe rimanere quello di considerare le detenute, prima di tutto donne e di tutelare soprattutto il rapporto madre-figlio.

²⁷ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell’ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p.28

1.4 Cosa significa essere madri detenute

Osservando il fenomeno della reclusione femminile, l'impatto che questa situazione avrà sulla vita delle madri e su quella dei loro figli appare particolarmente problematico. Quando una donna mamma di bambini piccoli o in gravidanza viene condannata alla reclusione la situazione si aggrava in quanto, da un lato, la condizione detentiva non è conciliabile con la possibilità che il bambino abbia uno sviluppo sano, mentre dall'altro lato molti studi hanno evidenziato le complicazioni nella crescita del bambino nel momento in cui questo viene separato precocemente dalla propria figura di attaccamento, la madre.

Approfondiremo l'argomento nel prossimo capitolo.

Spostando l'attenzione sulla donna detenuta-madre, è utile prendere in considerazione come la presenza di bambini residenti in strutture penitenziarie, anche se temporaneamente, rappresenti una pratica che va a ledere i diritti, sia dei bambini che del/i genitore/i.

La donna detenuta e madre vive un continuo conflitto, legato alle conseguenze di una inevitabile scelta: decidere se vivere con il proprio figlio in carcere, facendosi carico della colpa per la sua innocente reclusione, o decidere di non tenerlo con sé in carcere, rinunciando a vivere il rapporto con lui e la propria maternità²⁸.

Il grande problema del rapporto tra genitorialità e detenzione, si presenta in ogni istituto penitenziario. La questione è resa quanto mai attuale da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, con la quale si fa dipendere lo stato di abbandono del figlio dalla condizione di reclusione di entrambi i genitori, con inevitabili ripercussioni sulla perdita definitiva della genitorialità e sull'adottabilità del minore²⁹.

²⁸ Costanzo G., *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Roma, Armando editore, 2013, p.47

²⁹ <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/essere-madri-in-carcere-il-rapporto-tra-genitorialita-e-detenzione/> 29/11/2022

Ogni persona è titolare di diritti inalienabili, qualunque sia la sua situazione, e il carcere, come prevede la Costituzione, deve avere un ruolo rieducativo e non solo punitivo.

Se parliamo di rapporto tra genitorialità e privazione della libertà, non è positiva la marginalità del dibattito sulle pene alternative alla detenzione come la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova ai servizi sociali e la semilibertà. L'applicazione delle pene alternative in modo più esteso consentirebbe una tutela più significativa del legame genitore figlio.

L'Ordinamento Penitenziario afferma la centralità della figura materna nel momento in cui offre la possibilità alle detenute madri di tenere i propri figli con sé in carcere; nonostante ciò, le strutture detentive non hanno apportato significative modifiche per rendere la permanenza dei minori al loro interno quantomeno accettabile.

A sostegno di ciò che l'Ordinamento Penitenziario ha affermato, una valida alternativa al penitenziario è l'ICAM, Istituto a custodia attenuata per detenute madri che si occupa di accogliere detenute madri con i propri figli e permette loro di usufruire alle cosiddette "alternative alla detenzione". L'ICAM è stato istituito con la modifica alla legge n.40 dell'8 marzo 2001 che prevedeva delle "Misure alternative alla detenzione e tutela del rapporto detenuti e figli minori" ovvero con la legge n.62 del 21 aprile 2011 che riteneva opportuno valorizzare in modo più consistente il rapporto tra detenuta madre e il proprio/i figlio/i minori.

Le detenute madri che decidono quindi di vivere la maternità all'interno dell'istituto penitenziario hanno la possibilità di accudire il proprio figlio ma con modalità e temi propri del carcere; con questo significa che il contesto stesso, impone delle ristrettezze e delle difficoltà che la madre ha il dovere di non far percepire al bambino stesso, che inevitabilmente si ritroverà a vivere e che potrebbero fraporsi alle sue esigenze di bambino. Questa situazione molto spesso crea nella madre e nel bambino stati ansiosi che non aiuteranno a mantenere in equilibrio il loro rapporto.

La scelta a cui è sottoposta la detenuta madre di tenere o meno il figlio con sé, può essere collegata ad una serie di elementi che oltre ad essere in primis legati alla sfera

dell'affettività, sono legati anche a tutto ciò che riguarda il sociale, poiché le donne stesse vivono una situazione che è carente di riferimenti all'esterno dell'istituto.

La condizione di madre/detenuta implica una scelta molto dolorosa: stare lontano dal proprio figlio/a o tenerlo/a con sé, provando una sorta di conforto ma sapendo che avrà un senso di colpa per sempre per aver costretto il figlio ad una reclusione "forzata".

Per questo capita che molte delle detenute siano combattute tra il forte desiderio di avere il proprio figlio/a con sé e allo stesso tempo la consapevolezza ben chiara e nitida di non poter garantire ciò di cui il figlio/a ha bisogno, in un ambiente quale il contesto carcerario.

Lo stato di precarietà influisce pesantemente nella vita della detenuta madre: precarietà per la condizione giuridica, per i legami affettivi all'esterno, per il suo ruolo di madre e di donna. Il suo rapporto con i figli in tale condizione viene vissuto dalla madre detenuta con intenso coinvolgimento emotivo e forti connotazioni di ansia³⁰.

Il timore che le detenute madri vivono quotidianamente è quello di perdere l'affetto dei familiari e in particolare dei figli che la stessa ha al di fuori, in quanto la carcerazione modifica in modo grave il nucleo familiare che è spesso già precario in quanto spesso la donna è l'unico genitore.

Questo tipo di situazioni si ritrovano nelle situazioni familiari in cui la donna viene abbandonata dal marito/compagno o a causa della carcerazione.

La condizione e consapevolezza da parte della donna detenuta di essere l'unico punto di riferimento per i figli è motivo di tristezza permanente.

Quando la scelta della madre ricade quindi nel crescere il figlio/a all'interno del carcere, si svilupperà un rapporto molto forte con la madre in quanto passeranno la maggior parte del tempo nell'arco della giornata insieme e in simbiosi totale; creando così un legame di continuità che non sarebbe lo stesso se il figlio crescesse al di fuori del contesto carcerario e quindi lontano dalla figura materna.

³⁰ Costanzo G., *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Roma, Armando editore, 2013, p.51

Come è possibile notare quindi, genitorialità e detenzione richiamano una questione di diritti quelli appunto dei bambini presenti che necessitano inevitabilmente di essere tutelati. La sanzione penale che la madre riceve provoca un grave trauma a livello familiare che si riversa poi anche nella società, ripercussioni inevitabili sul piano identitario del bambino. Sappiamo però quanto mantenere una relazione genitoriale possa prevenire una serie di problematiche che possono essere in grado di portare lo stesso minore ad avere un vero e proprio stato di disadattamento nel corso del suo sviluppo.

Per questo motivo è importante poter intervenire sui mezzi da rendere disponibili alla madre detenuta affinché possa preservarsi la relazione madre-figlio in una condizione alternativa alla detenzione (che approfondiremo nel capitolo terzo) o attraverso un'umanizzazione delle procedure che sono legate a questo tipo di legame nel momento in cui ci si rende conto che la detenzione è una tappa obbligatoria per quella donna e madre. Per questo motivo sono attive una serie di associazioni (ad esempio "A Roma, insieme", "Bambini senza sbarre", "Donne Fuori", "Ristretti Orizzonti") che sono impegnate a tenere viva l'attenzione su questo tipo di problematica e bisognosa di attenzione continua sia per quanto riguarda il punto di vista legislativo sia attraverso investimenti concreto per creare strutture sempre più adeguate al sostegno del rapporto madre figlio e della loro vita insieme.

CAPITOLO 2

IL MINORE NEL CONTESTO PENITENZIARIO

Il rapporto tra madre e figlio è da sempre rappresentato come il più particolare dell'essere umano; partendo dal periodo della gestazione madre e bambino sviluppano un legame fatto di comunicazioni non verbali che portano il rapporto alla simbiosi.

Lo sviluppo stesso del bambino e la crescita soprattutto cognitiva dello stesso sono sostenuti dalla figura materna che è il punto di riferimento nelle prime fasi della vita.

Se pensiamo al penitenziario, questo tipo di legame è difficile da immaginare a causa sia di un ambiente chiaramente non idoneo, sia di alcune circostanze che sono la ragione per il quale la donna e madre si ritrova con il proprio figlio all'interno dell'istituto penitenziario.

Quindi tutto ciò non può, per ovvi motivi, assicurare una crescita sia fisica che psicologica e cognitiva adeguata del bambino.

La consapevolezza di oggi, sui diritti dei minori, impedisce di separare il bambino dalla propria madre come invece si faceva in tempi passati, in quanto è chiaro a tutti quanto il distacco possa procurare molte problematiche, anche superiori a quelle che il bambino stesso potrebbe vivere all'interno del carcere.

2.1 Bambini detenuti fino ai 3 anni

Una delle problematiche più sentite quando ci si riferisce alla detenzione femminile è proprio quella delle detenute madri che decidono di tenere il proprio figlio con sé. Secondo il Ministero della Giustizia alla data 30 novembre 2022 erano presenti le seguenti detenute madri con figli a seguito:

**Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani
distinte per nazionalità
Situazione al 30 novembre 2022**

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
CAMPANIA	LAURO ICAM	3	3	5	6	8	9
LAZIO	ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF	0	0	1	1	1	1
LOMBARDIA	MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF	2	2	1	1	3	3
PIEMONTE	TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC	2	2	2	2	4	4
PUGLIA	LECCE "N.C." CC	1	1	0	0	1	1
Totale		8	8	9	10	17	18

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_1&contentId=SST405704&previousPage=mg_1_14

Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

L'ordinamento giuridico italiano, nel corso degli ultimi anni, ha iniziato a ritenere importante la tutela dell'infanzia, riconoscendo in lei numerosi diritti che sono stati identificati anche in sede internazionale ed europea.

Il minore in quanto tale, necessita di accortezze e non può essere percepito solo ed unicamente come un mero soggetto, portatore di interessi solo patrimoniali.

La sfera del bambino fatta di necessità, e formazione viene presa in considerazione dalle Scienze umane e studiata con il fine di comprendere quali sono le fasi della crescita fisica e intellettuale del bambino e di descrivere quali fenomeni cognitivi lo abitano.

Si è pian piano compresa l'importanza della crescita del bambino e tramite la pedagogia ed altre scienze si è giunti alla conclusione che, concentrarsi sui vari processi formativi, considerati nel più ampio raggio, è essenziale per porre le basi dell'educazione³¹.

Riprendendo una importante frase del filosofo e matematico Pitagora:

“Educa i bambini e non sarà mai necessario punire gli adulti”

possiamo intuire come l'importanza dell'educazione funga da strumento per prevenire atti di criminalità e delitti, in quanto importante mezzo per costruire un buon senso civico e della conoscenza in generale e altresì della formazione utile a prevenire punizione, pena e sanzione.

Nel sistema internazionale, il tema dei minori si è modificato a tal punto da creare delle disposizioni ad hoc come, ad esempio, la *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* che ha come principale obiettivo indiscutibile, la difesa e la tutela degli stessi minori.

Lo Stato italiano di per sé ha come obiettivo, rimuovere le barriere che possono essere d'intralcio allo sviluppo della persona umana includendo quindi anche la figura del minore: e tra gli obiettivi dello Stato vi è quello di garantire il diritto all'istruzione per far sì che il minore possa (come sancito dall'art. 4 Cost.) contribuire al progresso, sia materialmente che spiritualmente, della propria società.

Collegato a ciò che la Repubblica garantisce per il minore, vi sono i compiti che spettano al genitore in quanto tale, che deve guidare e accompagnare il bambino fino all'età adulta, e devono, per questo motivo, provvedere al suo mantenimento economico e morale.

³¹ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p.63

Come genitori, spetta loro di accompagnare e non forzare i figli nelle scelte da prendere, cercando di seguirli e assecondarli nelle loro passioni e aspirazioni in modo cosciente.

Per questo motivo nel 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che: *“la violenza, reiterata nel tempo, del genitore nei confronti del figlio integra il delitto di maltrattamenti, anche se utilizzata come misura di correzione”*³².

A questo punto viene spontaneo chiedersi come intrecciare il diritto di un madre di vivere assieme al proprio figlio la maternità, con il diritto del bambino ad avere un’infanzia per lo più serena, vivendo però in un ambiente ristretto.

Se prendiamo in causa la legge, questa prevede che il minore sia cresciuto all’interno della famiglia naturale e dal momento in cui possano esserci delle problematiche venga seguito dai Servizi Sociali. Ma nel momento in cui la situazione si aggrava il minore può essere dichiarato adottabile.

Quindi, dopo aver accennato il quadro normativo ci si chiede perché quando si parla di bambini detenuti, la situazione non venga affrontata nel modo adeguato tralasciando la moltitudine di problematiche che questo può causare nel minore, e non soffermandosi sul trovare delle soluzioni a questo.

I bambini non possono e non dovrebbero mai essere invisibili di fronte alla legge.

Se a livello nazionale e internazionale il diritto all’infanzia è stato tutelato e preso in considerazione, è sacrosanto chiedersi se il sistema penale e penitenziario che è colui che permette ai bambini di donne detenute di poter vivere all’interno dell’istituto penitenziario, stia agendo sottoforma di “atto di umanità” o di arretratezza.

Nonostante ci sia l’intenzione di annientare le disparità favorendo uguaglianza e pari opportunità per tutti i bambini, la questione dei minori residenti negli istituti penitenziari resterà ancora per molto una grande lacuna che l’ordinamento ha nei confronti della tutela effettiva dei diritti; il diritto all’infanzia viene meno nel momento in cui il diritto di scelta della madre prevale su quella del minore di avere la possibilità di vivere una vita libera.

³² Ivi, p.65.

È quindi evidente come l'uguaglianza sancita dalla Costituzione nei riguardi dei bambini, non sia nella realtà dei fatti osservata in modo reale e concreto.

Ora soffermiamoci in modo più approfondito nei primi tre anni di vita del bambino che sono i momenti in cui il rapporto madre figlio è in completa simbiosi soprattutto in ambienti diversi dalla "normalità" come in questo caso all'interno dell'istituto penitenziario.

Dal momento in cui un bambino arriva in questo mondo, è dipendente in tutto e per tutto da altri, non sopravvive da solo ma dipende sempre da qualcuno in particolar modo dalla madre. Studi di psicologia prenatale hanno infatti scoperto che il nascituro interagisce, risponde agli stimoli, si turba in alcune situazioni, stabilendo un misterioso e profondo legame con la propria mamma ben prima del parto.

La predisposizione a sviluppare un legame fin dalla nascita con chi si prende cura di noi è una necessità predisposta geneticamente³³.

Nei primi mesi di vita il rapporto con la madre, soprattutto per il sostentamento, è l'unica cosa che importa e alcuni pediatri hanno parlato di *epigenetica*³⁴ sostenendo che *"l'andamento dei primi mille giorni può determinare la salute di tutta l'umana esistenza"*³⁵.

Ci si rende subito conto come lo sviluppo dell'affettività, e delle abilità cognitive in bambini che crescono all'interno degli istituti penitenziari sia nettamente diverso, anche perché vivono la mancanza della figura paterna che è fondamentale nella loro vita.

Con il passare del tempo, verso l'ottavo mese di vita, il bambino inizia a distinguere i volti delle persone con cui vive ed inizia la fase dello svezzamento in cui avviene il primo

³³ <https://www.psicologia24.it/2016/10/madre-bambino-base-legami/> 8/12/2022

³⁴ Settore della genetica che studia l'insieme delle attività cellulari preposte a modulare l'espressione del DNA (e che quindi concorrono a determinare il fenotipo) senza provocare mutazioni nei geni (ossia senza interferire con il genotipo)

https://www.treccani.it/enciclopedia/epigenetica_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ 8/12/2022

³⁵ Forcolin C., Uscire dal carcere a sei anni. I figli delle detenute tra diritti che confliggono: stare con le madri o essere liberi, Milano, FrancoAngeli, 2020, p.24

segnale di distacco quasi totale dalla madre. Durante questo periodo della crescita il bambino affronta molti cambiamenti, inizia soprattutto ad esplorare. Questi avvenimenti per le mamme detenute sono vissuti in modo diverso in quanto sono sole (o quasi) ad affrontare progressi, paure e preoccupazioni per il loro figlio.

Se proviamo a pensare alla fase di scoperta del bambino, alle esperienze di esplorazione di ciò che gli sta intorno, all'interno del carcere sarà completamente diversa e limitata. Durante la fase di crescita sarà inevitabile che il bambino si renderà conto che lo spazio che ha a disposizione limita la sua libertà e quella della sua mamma.

Infatti, la vita di un bambino che vive recluso con la madre, a seconda dell'età in cui entra nell'istituto, vive delle esperienze, delle mancanze e necessita di bisogni differenti. Il bambino che nasce e cresce all'interno del carcere è estraneo completamente al mondo esterno, vive in una realtà in cui si rapporta continuamente con le stesse persone, soprattutto con la madre e quindi non ha modo di avere un confronto con delle persone diverse.

Molto spesso all'interno degli istituti penitenziari femminili non sono presenti aree verdi per le madri o parco-giochi adibiti a misura di bambino; quindi, da questo punto di vista sono molto limitati. Tutto ciò comporta per forza di cose, una riduzione delle possibilità di crescita a differenza dei bambini liberi.

Proprio parlando di limitazioni, un'altra grave difficoltà che toccherà ai bambini che crescono all'interno del carcere sarà quella legata al linguaggio. Molti studi hanno dimostrato che quel suono emesso dalle persone che stanno più vicine al bambino (in questo caso all'interno del carcere sono le madri) parlando spesso con loro, anche se piccoli possono imparare in modo più veloce a parlare. È quindi inevitabile chiedersi come mai questo fenomeno sia così diffuso, nonostante il bambino passi la maggior parte del tempo con la mamma.

Una mamma vicina, che non crede che al bambino piccolo faccia bene ascoltarla, non parla, soprattutto se è triste³⁶.

³⁶ Forcolin C., Uscire dal carcere a sei anni. I figli delle detenute tra diritti che confliggono: stare con le madri o essere liberi, Milano, FrancoAngeli, 2020, p.29

La madre, molto spesso presa dai suoi problemi e pensieri in quanto detenuta, non si rivolge spesso al bambino, trascurandolo. Tutto questo può essere frutto della poca istruzione scolastica della madre, talvolta la donna può essere anche analfabeta.

Fortunatamente per i bambini che vivono all'interno del carcere c'è la possibilità di frequentare coloro che vengono chiamati educatori o accompagnatori che fungono da sostegno per tutto ciò che possa esserci bisogno all'interno del carcere come supporto alla madre e ai bambini stessi. Queste figure, svolgendo bene il loro ruolo, parlano con i bambini, li correggono soprattutto attraverso il gioco che è la chiave per favorire un dialogo sia tra loro che tra madre e bambino e soprattutto come aiuto per l'apprendimento del linguaggio.

Uno scoglio non indifferente oltre al linguaggio sono di per sé le barriere che si trovano all'interno dell'istituto, quindi non solo le porte, ma anche le scale e tutto ciò che può essere un pericolo per i bambini. Non appena gli stessi bambini iniziano a camminare cercano di esplorare cosa li circonda; naturalmente lo spazio del carcere non è uguale allo spazio che un bambino avrebbe fuori.

Anche in questo caso, in generale, il ruolo genitoriale è fondamentale per trovare il coraggio di superare degli ostacoli.

La fiducia in sé, il coraggio e la prudenza hanno le loro radici anche nelle esperienze della prima infanzia³⁷. Spesso la madre detenuta trasla le sue paure nel bambino, diventando così eccessivamente protettiva.

Questo è causato anche dal fatto che relazionandosi solo con la madre, il bambino non ha modo di confrontarsi né di sentire pareri o ricevere aiuti diversi, e questo eccessivo attaccamento provocherà in futuro fatica nel momento del distacco. *Se il bambino non si allontana mai dalla madre, con altri adulti e/o anche da solo, il distacco da lei sarà violento e doloroso ed egli farà fatica a diventare indipendente e sicuro di sé³⁸.*

³⁷ Forcolin C., Uscire dal carcere a sei anni. I figli delle detenute tra diritti che confliggono: stare con le madri o essere liberi, Milano, FrancoAngeli, 2020, p.31

³⁸ Forcolin C., Uscire dal carcere a sei anni. I figli delle detenute tra diritti che confliggono: stare con le madri o essere liberi, Milano, FrancoAngeli, 2020, p.33

Questo eccessivo attaccamento causerà nei bambini molta fatica nel momento in cui dovranno compiere le prime uscite dal carcere senza la madre, come ad esempio per frequentare l'asilo nido esternamente, che è consigliato, in quanto la frequenza del mondo fuori dal carcere, darà ai bambini stessi l'opportunità di arricchire le proprie relazioni, essendo a contatto con insegnanti, con altri bambini e anche con altri genitori.

I limiti connessi alla crescita del bambino nello spazio del carcere, comportano una grande povertà relazionale ed esperienziale e l'educazione nei primi tre anni di vita è chiaro a tutti quanto sia di vitale importanza; i primi tre anni di vita del bambino sono fondamentali per formare la persona che sarà in futuro.

Finché il bambino è piccolo sarà più semplice poter recuperare quanto perso durante i primi anni di vita, a causa della sua permanenza nel carcere che l'ha privato di poter fare esperienze. Con il passare del tempo il bambino crescendo ha bisogno di essere libero di sperimentare e nonostante il tema della separazione dalla mamma sia molto dibattuto e soprattutto crei tristezza e dolore sia nella mamma che nel bambino, è un atto di coraggio e di altruismo, in quanto permetterebbe così al bambino di vivere e crescere libero, non perdendo necessariamente il rapporto che già esiste ed è fondamentale, con la madre.

2.2 Il legame di attaccamento madre figlio

Come abbiamo accennato in precedenza, il legame che si crea tra madre e bambino all'interno dell'istituto penitenziario è molto forte, essendo la madre l'unica figura genitoriale di riferimento.

Questo tipo di legame detto anche "di attaccamento" è stato ampiamente descritto e studiato per la prima volta da John Bowlby, considerato uno dei maggiori psichiatri del ventesimo secolo. Elaborando la teoria dell'attaccamento Bowlby ha deciso di interessarsi agli aspetti che caratterizzano il legame madre-bambino arrivando a considerare questo tipo di fenomeno come un qualcosa che si basa su meccanismi innati, ed è:

quella spinta che porta il bambino a cercare la vicinanza dei genitori o delle persone che principalmente si prendono cura di lui e a stabilire una comunicazione con loro,

instaurando rapporti che influenzano lo sviluppo e l'organizzazione dei suoi processi motivazionali, emotivi e mnemonici.

Per Bowlby l'attaccamento è un legame affettivo, di lunga durata, significativamente legato a uno scambio di sguardi, tenerezze, accudimento e quindi non solo a cure fisiche³⁹.

La teoria dell'attaccamento di Bowlby ipotizzava quindi che tutti i bambini diversamente dal modo in cui vengono trattati, creano questo forte legame con le persone che si prende cura di loro, detti anche *caregiver*⁴⁰ e secondo Bowlby la figura materna è di fondamentale importanza per il bambino.

Le relazioni che la madre e il bambino instaurano variano a seconda della qualità dell'accudimento stesso che il bambino ha sperimentato ed esse esercitano un'influenza importante sul suo sviluppo successivo. Dal punto di vista teorico, ciò accade perché, nel contesto di questa relazione in sviluppo, il neonato produce delle aspettative iniziali su di sé e sugli altri o per dirla come Bowlby, forma degli Internal Working Models (Modelli Operativi Interni)⁴¹.

Questi modelli sono rappresentati da strutture cognitive che costituiscono delle immagini, emozioni e comportamenti che sono strettamente connessi alla relazione che si instaura tra il bambino e l'adulto o gli adulti di riferimento e che diventeranno poi con il tempo inconsapevoli e stabili. Le figure di riferimento per il bambino rappresentano per lo stesso una sorta di "base sicura" che gli permetterà di esplorare l'ambiente esterno.

Questa base sicura sarà di vitale importanza per il bambino oltre che per il suo sviluppo cognitivo anche per il suo sviluppo affettivo.

La propensione a stabilire dei legami emozionali e fisici con delle figure con cui avvengono scambi specifici per mantenere il rapporto costante è considerata una componente base e necessaria per la teoria dell'attaccamento.

³⁹ <http://www.piiec.com/riferimenti-teorici/teoria-dellattaccamento-j-bowlby> 9/12/2022

⁴⁰ "Chi da assistenza ad una persona non autosufficiente"

https://www.treccani.it/vocabolario/caregiver_%28Neologismi%29/ 10/12/2022

⁴¹ Forcolin C., Uscire dal carcere a sei anni. I figli delle detenute tra diritti che confliggono: stare con le madri o essere liberi, Milano, FrancoAngeli, 2020, p. 94

Assieme al comportamento di attaccamento del bambino va di pari passo anche l'accudimento dello stesso da parte degli adulti e grazie a queste due componenti si instaura il dialogo tra bambino e figura/e di riferimento.

Parlando del legame madre-bambino che risulta essere la più importante, di per sé è formato da un sistema di schemi comportamentali innati. I comportamenti considerati innati sono ad esempio il pianto, sorridere e aggrapparsi che hanno come principale scopo quello di ottenere la vicinanza e il contatto con il caregiver in questo caso con la madre. Ai bisogni innati del bambino dovrebbe essere collegata la capacità della madre stessa di farsi carico e rispondere in modo consono ai suoi bisogni.

Il sistema di attaccamento ha alla base un sistema di controllo omeostatico, avente lo scopo di mantenere l'equilibrio e la sicurezza interna allorché le condizioni esterne lo compromettano. Questo sistema di attaccamento funziona in base ai processi di elaborazione delle informazioni che provengono dall'ambiente esterno⁴².

John Bowlby durante il corso dei suoi studi ha individuato quattro fasi nell'instaurazione dell'attaccamento:

- nella prima fase (0-2 mesi) il bambino mette in atto una serie di comportamenti quando si avvicina un essere umano qualsiasi; volge il capo nella direzione del soggetto, lo segue con lo sguardo, piange o sorride;
- nella seconda fase (2-7 mesi) il bambino distingue non in modo eccellente coloro che si prendono cura di lui anche se continua a persistere un atteggiamento amichevole verso gli altri soggetti anche se estranei;
- nella terza fase (7 mesi-2 anni) si riducono le risposte amichevoli verso ogni soggetto e iniziano a comparire atteggiamenti di timore verso soggetti estranei al nucleo familiare;

⁴² Costanzo G., *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Roma, Armando editore, 2013, p.30

- nella quarta fase (2 anni e mezzo) inizia lo sviluppo di relazioni orientate sempre ad uno scopo. In quest'ultima fase, secondo quanto riportato da Bowlby, il bambino inizierebbe a intuire ciò che prova la madre.

Secondo Bowlby il legame di attaccamento nei bambini è visibile in maniera forte fino ai tre anni d'età e dopo questo momento viene visto come questi si dimostrano sempre più sicuri in un ambiente diverso che non conoscono e con figure di attaccamento diverse dalla madre (ad esempio l'insegnante o un parente). Queste figure che potremmo definire "sostitutive" devono però essere persone che il bambino conosce, per potergli permettere di vivere il rapporto in modo più sereno e sicuro possibile.

Il legame di attaccamento può subire delle variazioni nel momento in cui il bambino si allontana involontariamente o subisce un distacco dalla figura di riferimento. Secondo Bowlby questo fenomeno può creare processi che restano visibili poi nell'adulto futuro in quanto vissuti nei primi anni dell'infanzia. Questi avvenimenti possono essere definiti come situazioni diverse dal normale, e partendo dalla teoria dell'attaccamento di Bowlby, Mary Dinsmore Salter Ainsworth⁴³ ha compiuto delle ricerche basate sull'osservazione di interazioni tra madre e bambino durante il primo anno di vita. Queste ricerche si sono basate in modo approfondito sull'ansia da separazione che colpisce il bambino in condizioni più stressanti del solito, determinate dall'allontanamento dalla figura di riferimento che in questo caso è la madre.

Gli stili di attaccamento insicuro che la Ainsworth ha rilevato dai suoi studi sono:

1. *L'attaccamento sicuro*
2. *L'attaccamento insicuro di tipo ansioso-ambivalente*
3. *L'attaccamento insicuro di tipo ansioso-evitante*
4. *L'attaccamento disorganizzato/disorientato*

⁴³ È stata una psicologa canadese e collaboratrice di John Bowlby oltre che esperta in psicologia dello sviluppo. Ha sviluppato il paradigma di ricerca della Strange Situation nel 1969 grazie a cui sono stati verificati e studiati attraverso una serie di esperimenti gli stili diversi di attaccamento nel bambino che erano stati precedentemente teorizzati da John Bowlby.

Questi tipi di attaccamento, che ora andremo a spiegare, sono lo specchio del rapporto che la madre ha avuto con il bambino già durante i primi mesi della sua vita.

L'attaccamento sicuro lo possiamo riscontrare nel bambino quando esso sente che la sua figura di riferimento è sensibile ai suoi bisogni e sa trasmettere ad esso protezione e senso di sicurezza; il bambino stesso percepisce che il caregiver è affidabile e per questo motivo la base che si crea nel rapporto tra bambino e in questo caso la madre è sicura e lo è affinché il bambino si senta tranquillo nella sua fase di crescita ed esplorazione del mondo. Il bambino stesso sviluppa questo tipo di relazione di attaccamento sicuro nel momento in cui sa che può contare su una figura che si prenda cura di lui e che sappia rispondere in modo consono ai propri bisogni;

L'attaccamento insicuro di tipo ansioso-ambivalente caratterizza quel tipo di relazione in cui il caregiver (in questo caso prendiamo sempre in considerazione la madre) non risponde in modo adeguato e soprattutto costante ai bisogni del bambino; la caratteristica di questo tipo di comportamento è che la madre a volte è presente e molto amorevole, altre volte invece si dimostra non disponibile e rifiuta il rapporto. È detto ansioso e ambivalente in quanto il bambino stesso non sa mai cosa aspettarsi e per questo motivo sviluppa stati di ansia e insicurezza verso la figura di riferimento che a volte è presente e altre non lo è;

L'attaccamento insicuro di tipo ansioso-evitante viene ad instaurarsi quando il caregiver è costantemente non disponibile al rapporto, non è responsabile o emotivamente non pronto. Il bambino in questo caso impara a non contare sul caregiver e rinuncia anche a cercarne la vicinanza. Le madri di questi bambini hanno atteggiamenti espliciti di rifiuto e di rabbia;

L'attaccamento disorganizzato/disorientato rappresenta il tipo di attaccamento considerato più problematico e difficile, che molto spesso viene associato a situazioni di abuso. Il bambino in questo caso alterna comportamenti che riportano ad uno o più stili di attaccamento insicuro oppure vive momenti di paura e confusione in quanto la figura di riferimento non sempre mette in atto lo stesso comportamento durante il corso del

tempo; per questo motivo il bambino può sentirsi confuso dalla presenza di un caregiver così imprevedibile che a volte si mostra rassicurante, in altre non responsabile in altre ancora violento. Questo tipo di attaccamento può emergere all'interno di una relazione e non è considerata come un tratto individuale presente nel bambino.

Il tipo di comportamento ansioso che il bambino manifesta rappresenta nella realtà dei fatti l'adattamento realizzato ad uno specifico stile materno e il legame stesso di attaccamento che il bambino vive, soprattutto nei primi anni di vita, sarà fondamentale per i suoi processi evolutivi futuri.

Gli effetti dell'attaccamento sullo sviluppo del bambino influenzano la formazione dell'autostima in quanto se un bambino si sente amato e valorizzato dalla sua figura di riferimento imparerà a percepirsi come una persona forte e degna di amore e cure da parte del caregiver ed ha un ruolo fondamentale anche sul modo in cui il bambino da adulto interagirà con il mondo esterno.

Affrontiamo ora il problema del legame di attaccamento madre-bambino nel contesto carcerario. Il contesto carcerario oltre a favorire l'insorgenza di legami anomali, come l'eccessiva dipendenza e l'iperaccudimento, incide anche sulla difficoltà che una madre può incontrare nel ridurre e modificare la forte dipendenza dal figlio, in quanto esso limitando il ruolo genitoriale della madre contribuisce ad amplificare il timore dell'inevitabile distacco da suo figlio al compimento del terzo anno di età⁴⁴.

Per questo motivo la probabilità che si sviluppi un tipo di attaccamento ansioso è molto alta legata anche allo stato di precarietà che il bambino vive. Solitamente lo scopo della vicinanza materna è collegato al fatto che il minore può acquisire maggior sicurezza ma molto spesso ciò non accade. Per i bambini che vivono in carcere vi è un alto grado di deprivazione soprattutto relazionale in una fase decisiva dello sviluppo (fino ai tre anni) e tale deprivazione è a doppio senso, ovvero che non investe solo i bambini ma anche le madri.

⁴⁴ Costanzo G., *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Roma, Armando editore, 2013, p. 41

Nel rapporto madre-bambino, la reclusione forzata determina, soprattutto nella madre, delle limitazioni: dalla possibilità di poter instaurare un rapporto sano con il proprio bambino, alla possibilità sacrosanta di esprimere il proprio ruolo genitoriale e ciò provoca delle ripercussioni sul vissuto materno sia psicologico che emotivo. Una madre che vive in carcere con il proprio figlio si comporta in modo contraddittorio in quanto da un lato il controllo verso il bambino è esasperato dal fatto che la sua capacità di educazione dello stesso è l'unico modo per avere un minimo di rispettabilità nella società; dall'altro assume un atteggiamento molto spesso troppo permissivo e protettivo per cercare di compensare il senso di colpa per la situazione.

Da questo è possibile intuire come l'educazione stessa dei bambini all'interno del contesto carcerario sia condizionata in modo quasi totale dal contesto in cui viene esercitata. Per questo motivo i condizionamenti dell'ambiente stesso, le alterazioni affettive e relazionali e il rapporto definibile quasi anomalo tra madre e bambino all'interno del carcere possono dunque avere delle forti ripercussioni sullo sviluppo generale del bambino.

2.3 Lo sviluppo del bambino nell'ambiente carcerario (i possibili rischi)

Il carcere è considerato certamente un ambiente poco adatto alla popolazione infantile in quanto si tratta di un habitat che ha come caratteristica principale la presenza di celle, inferriate, corridoi, porte sempre chiuse, piccole stanze dove poter vivere che stanno a significare e ricordare in ogni angolo l'assenza quasi totale di libertà. Gli stessi minori dal momento che restano a vivere all'interno dell'istituto con la madre sono costretti a passare quasi l'intera giornata in una piccola cella senza la possibilità di poter interagire con altre persone ad eccezione della loro madre o frequentando i pari all'interno degli asili nido comunali (opzione valida solo se la madre decide effettivamente di mandare il proprio bambino).

Tra il bambino e l'ambiente penitenziario dove vive, si instaura un tipo di rapporto che potremmo definire bi-direzionale in quanto è un'influenza reciproca, infatti, se nel bambino sono evidenti delle difficoltà nella crescita non è scontato che una buona parte

sia causato dall'ambiente. A causare problematiche nello sviluppo del bambino che vive recluso troviamo anche altri fattori legati al contesto come l'assenza di una figura maschile di riferimento, la separazione dalla famiglia e fattori generali come legami affettivi stabili e tradizioni religiose differenti.

In molti bambini sono state quindi riscontrate:

- Regressioni nello sviluppo fisico e psicomotorio: La causa principale è sicuramente la poca stimolazione (per quanto riguarda materiali, giochi, movimento, attività di socializzazione e di esplorazione) a cui sono sottoposti all'interno dell'ambiente carcerario. Gli ambienti limitano la libertà del bambino di potersi muovere dove vuole in quanto in condizione di "normalità" è una prerogativa indispensabile per il suo corretto sviluppo sia fisico che psicologico;
- Problematiche nei processi che riguardano la socializzazione: Nell'ambiente carcerario la relazione con i coetanei che porterebbe il bambino a sviluppare e acquisire molte competenze a livello sociale sono scarse o del tutto inesistenti; mentre il rapporto di attaccamento con la madre che spesso risulta simbiotico e iperprotettivo verso il bambino;
- Problematiche specifiche legate anche al sonno, all'alimentazione e al linguaggio: Spesso all'interno degli istituti penitenziari dove sono presenti minori, questi presentano un ritardo, non da sottovalutare, nello svezzamento. Infatti, l'alimentazione fa parte di un aspetto di tipo comunicativo che il minore stabilisce con la madre;
- Disturbi del sonno (strettamente collegati ai disturbi alimentari): Il sonno è per forza di cose disturbato quotidianamente dall'ambiente stesso.

- Problematiche legate al linguaggio soprattutto a quello mimico-gestuale

L'ambiente carcerario, quindi, come si può osservare, porterà inoltre gravi difficoltà di apprendimento, in quanto le potenzialità cognitive del minore sono collegate alle condizioni sia affettive, sia sociali e soprattutto relazionali.

Infatti, l'estrema fragilità dei rapporti presenti all'interno del contesto carcerario è una delle più gravi conseguenze della vita detentiva e dell'allontanamento per forza di cose dal nucleo familiare.

Per i bambini che vivono in carcere, la propria madre, è il loro unico punto di riferimento, non potendo avere altro tipo di relazione affettiva. In questo senso si ritrovano a subire una privazione sia dei rapporti sociali sia degli affetti primari (come, ad esempio, la figura paterna). Le privazioni di cui sono vittime possono avere delle ripercussioni molto pesanti nello sviluppo del bambino e causano ferite profonde difficili da rimarginare.

Una delle privazioni più gravi che i bambini si trovano a dover affrontare quando vivono con la madre all'interno dell'istituto penitenziario è la mancanza della figura paterna fondamentale nello sviluppo del bambino. L'attaccamento al padre in eguale modo come quello alla madre è importante per quanto riguarda lo sviluppo del bambino in quanto contribuisce al consolidamento della sua personalità fin dai primi anni della sua vita.

Inoltre, la presenza paterna incoraggia lo sviluppo psicosociale in aree quali l'autostima, il successo scolastico e riduce significativamente i rischi collegati a comportamenti problematici⁴⁵. Il padre, inoltre, rispetto alla diade madre-bambino con la sua alterità

⁴⁵ Costanzo G., *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Roma, Armando editore, 2013, p. 56,57

contribuisce a creare quel confine necessario al bambino che lo conduce a instaurare nove relazioni.

Potremmo dire che nei primi anni di vita il bambino si adatta al mondo esterno attraverso il padre sia attraverso la ripetizione dei suoi stessi comportamenti sia attraverso l'accettazione o il rifiuto delle sue regole. Dal momento in cui padre e figlio instaurano una relazione significativa sicura e soprattutto costante ciò permetterà al bambino di vivere un adeguato sviluppo sociale ed emotivo.

Potremmo dire che la figura paterna è il mezzo che si pone tra madre e figlio diventando simbolo di sicurezza e di protezione, assumendo la funzione di mediatore tra la diade e il mondo esterno. Facendo così accompagna il figlio nel difficile processo di separazione dalla madre avviandolo ad un pensiero razionale, al rispetto delle regole nelle relazioni sociali aiutandolo ad inserirsi nel mondo adulto.

La figura paterna, in quanto da sempre portatore di un modello responsabile e capace di prendere delle decisioni, è una figura ritenuta fondamentale nella prevenzione di eventuali comportamenti che vadano contro la società. La madre, d'altra parte, in quanto portatrice di fiducia e affetto è importante per favorire al minore la stima di sé e il dialogo.

L'importanza quindi di una figura paterna assume un ruolo pressoché rilevante, potremmo dire decisivo in quanto il padre rappresenta di per sé l'istanza morale più importante per la formazione di una coscienza di tipo etico-sociale.

Da questa breve descrizione sulla figura paterna emerge quanto questa sia di fondamentale importanza per la crescita del bambino e soprattutto quanto sia importante avere entrambe le figure genitoriali che lavorino in compresenza. Abbiamo visto come la deprivazione della figura paterna può provocare risvolti negativi soprattutto sullo sviluppo della personalità; potremmo dire infatti che ciò rappresenta un fattore di rischio che può causare problemi di tipo psicologico e sociale nel minore, in particolar modo nel processo di assunzione del ruolo sessuale, nel processo di sviluppo sociale ed emotivo.

Come abbiamo detto in precedenza, la detenzione forzata dei minori insieme alla loro madre comporta una deprivazione di tipo affettivo da coloro che vivono al di fuori (padre,

parenti, fratelli ammesso che ci siano), deprivazione relazionale in quanto è limitata al rapporto 1 a 1 con la propria madre e quasi al limite con i coetanei (se i bambini frequentano il nido comunale al di fuori) e soprattutto sensoriale in quanto vivono in un luogo non adatto ad uno sviluppo che potremmo dire “nella norma”. La detenzione causa una delimitazione dello spazio disponibile, scandisce il tempo in modo rigido giorno dopo giorno. Il bambino è costretto a subire una limitazione quasi al minimo dei contatti, l’isolamento e allo stesso tempo una socializzazione forzata con altre detenute dell’istituto penitenziario in quanto non sempre la diade ha la possibilità di vivere in una cella singola.

Rispetto ad un contesto che potremmo definire “normale” in cui il minore è libero di uscire con la propria mamma e il proprio papà, giocare liberamente, avere rapporti con altri pari, in carcere invece è costretto in tutto e per tutto anche a dover rispettare delle regole e ad avere delle importanti limitazioni come, ad esempio, uscire solo per qualche ora senza la propria mamma in giorni e orari prestabiliti e pochissime possibilità di contatto.

Tutto ciò compromette inevitabilmente uno sviluppo sereno ed equilibrato del bambino all’interno del carcere; l’abuso che il bambino subisce psicologicamente e fisicamente in modo spesso invisibile nonostante sia un tema molto visibile e che accade giorno dopo giorno, comporta in lui delle problematiche sia di tipo psicologico (come ansia e depressione già da molto piccoli) sia di tipo relazionale.

Le principali problematiche relazionali e psicologiche come accennato poco sopra, sono dovute anche al fatto che l’ambiente carcerario si presenta come monotono, privo di stimolazioni e di relazioni (soprattutto per quei minori a cui non è consentito frequentare l’asilo nido al di fuori del carcere). I minori sono costretti a vivere in un ambiente che sappiamo benissimo non essere stato creato per loro, e non adatto a soddisfare le proprie necessità di bambini.

I rischi maggiori a cui giorno dopo giorno questi bambini sono sottoposti sono anche di tipo medico; infatti, l’ambiente è spesso malsano e non adatto allo sviluppo degli stessi in quanto avrebbero bisogno di un luogo rassicurante, tranquillo che purtroppo in carcere

è difficile trovare e nemmeno gli sforzi delle madri che cercano di offrire loro una esistenza “migliore” possibile può risolvere anche di poco questa problematica.

Le conseguenze sullo sviluppo del bambino possono essere molteplici e possono essere causate oltre che dall’ambiente carcerario anche da alterazioni di tipo relazionale o affettivo e dall’anomalo rapporto madre-bambino.

Per quanto riguarda le influenze ambientali, il rapporto bambino-ambiente va considerato in una doppia direzione in quanto l’influenza che uno ha sull’altro è reciproca. Il bambino apprende secondo le proprie capacità nella misura in cui l’ambiente, con i suoi stimoli, offre e comunica qualcosa⁴⁶.

Per questo motivo appare evidente come difficoltà e complicazioni che possono esserci nello sviluppo di un bambino non possono essere solo associate ad un ritardo dello stesso, in quanto molte problematiche dipendono dall’insufficiente e spesso non adeguato scambio di informazioni da parte dell’ambiente e la capacità del bambino di apprendere quegli stimoli in un preciso momento.

Come sosteneva Donald Winnicott (importante pediatra e psicoanalista britannico del 900) *“il bambino sin dai primissimi anni di vita assimila, ancora immaturo e completamente dipendente dagli altri, le esperienze vissute⁴⁷”*.

Quindi se il bambino riesce ad assimilare e a tenere con sé le sue esperienze fin dai primi anni della sua vita porterà con sé anche l’esperienza vissuta all’interno del carcere. Sempre secondo Winnicott nella prima infanzia si realizza un processo detto di socializzazione primaria, che ha come maggiore esponente il legame affettivo indispensabile con altre persone che giocano il ruolo di “mediatori” nel rapporto bambino-mondo esterno.

Il carcere per le sue ovvie caratteristiche sia strutturali sia per quanto riguarda regole di comportamento è un luogo poco idoneo a rispondere alle esigenze di socializzazione e di sviluppo psicologico e fisico di cui ha bisogno il bambino. Il trauma del carcere può

⁴⁶ Costanzo G., *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Roma, Armando editore, 2013, p.62

⁴⁷ Ivi, p.63

indurre il bambino a sviluppare dei deficit di tipo psico-sociale, manifestazioni di depressione, ansia e aggressività per quanto riguarda il piano comportamentale.

La situazione precaria nella quale il bambino è costretto a vivere all'interno del carcere non fa altro che incrementare in lui un senso di inadeguatezza che porta lo stesso a regredire e nei casi più gravi a non rispondere più a nessuno stimolo che l'ambiente gli manda assumendo un atteggiamento di isolamento e chiusura; questa condizione potrà essere superata dal bambino se e solo se gli saranno offerte delle rassicurazioni e delle conferme da parte dell'adulto di riferimento.

Per questo motivo non bisognerebbe mai dimenticare che molto spesso non sono solo le violenze fisiche a lasciare delle ferite profonde.

2.4 Gli asili nido dentro e fuori l'istituto penitenziario

Secondo quanto riportato da alcuni dati del Ministero della Giustizia⁴⁸, tra gli anni 1993 e 2022, gli asili nido disponibili per figli di detenute risultavano essere i seguenti:

**ASILI NIDO E DETENUTE MADRI CON FIGLI DI ETA'
INFERIORE A 3 ANNI CONVIVENTI
Serie storica semestrale degli anni: 1993 - 2022**

Data di rilevazione	Asili nido funzionanti e istituti a custodia attenuata per detenute madri	Asili nido non funzionanti	Detenute madri con figli in istituto	Bambini minori di 3 anni in istituto	Detenute in gravidanza
30/06/1993	18	7	59	61	N.R.
31/12/1993	17	6	55	57	N.R.
30/06/1994	13	9	62	62	N.R.
31/12/1994	18	5	32	35	N.R.

⁴⁸https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_1&previousPage=mg_1_14&contentId=SST165689 20/12/2022

30/06/1995	16	7	46	47	N.R.
31/12/1995	16	5	31	31	N.R.
30/06/1996	15	6	42	45	N.R.
31/12/1996	16	6	44	46	N.R.
30/06/1997	17	6	47	49	N.R.
31/12/1997	17	3	51	52	8
30/06/1998	15	3	44	49	7
31/12/1998	14	4	41	42	4
30/06/1999	17	4	66	70	21
31/12/1999	14	1	58	60	13
30/06/2000	13	0	56	58	15
31/12/2000	15	0	70	78	33
30/06/2001	17	2	79	83	21
31/12/2001	18	3	61	63	15
30/06/2002	16	2	57	60	28
31/12/2002	15	1	56	60	16
30/06/2003	15	2	43	47	8
31/12/2003	15	2	53	56	25
30/06/2004	15	2	69	71	17
31/12/2004	15	2	56	60	24
30/06/2005	14	3	44	45	38
31/12/2005	15	2	64	64	31
30/06/2006	15	2	59	63	15
31/12/2006	14	2	48	51	17
30/06/2007	16	2	43	45	22
31/12/2007	18	1	68	70	23
30/06/2008	16	1	58	58	36
31/12/2008	18	1	53	55	18
30/06/2009	16	5	72	75	5
31/12/2009	18	0	70	73	11
30/06/2010	17	2	53	55	14
31/12/2010	17	1	42	43	6
30/06/2011	17	1	53	54	18
31/12/2011	17	3	51	54	13
30/06/2012	16	1	57	60	16
31/12/2012	16	2	40	41	5

30/06/2013	16	1	51	52	23
31/12/2013	17	6	40	40	17
30/06/2014	21	2	43	44	18
31/12/2014	15	5	27	28	9
30/06/2015	19	4	33	35	19
31/12/2015	18	7	49	50	12
30/06/2016	18	3	38	41	8
31/12/2016	17	5	34	37	9
30/06/2017	18	1	49	58	10
31/12/2017	18	1	50	56	7
30/06/2018	17	2	57	66	6
31/12/2018	17	2	47	52	3
30/06/2019	14	0	50	54	6
31/12/2019	13	2	44	48	2
30/06/2020	13	1	30	33	3
31/12/2020	8	1	28	29	2
30/06/2021	11	0	26	28	7
31/12/2021	12	0	16	18	6
30/06/2022	12	1	24	25	4

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Per asilo nido si intende un servizio di tipo sociale e educativo che si pone come obiettivo la crescita di bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, offrendo molte opportunità e stimoli che consentono al bambino di costruirsi la propria identità, di sperimentare e raggiungere la propria autonomia e di sviluppare l'interazione con altri bambini e con gli adulti di riferimento.

Se ci si riferisce ad asilo nido parlando in termini di carcere, la situazione purtroppo è assai diversa. Come abbiamo visto in precedenza, per i bambini, vivere all'interno di un istituto penitenziario comporta molte problematiche sia a livello fisico sia a livello sociale e psicologico. Uno dei primi asili nido sorti all'interno di un istituto penitenziario femminile è stato quello di Regina Coeli aperto nel 1927 seguito poi dal carcere femminile di Napoli.

Queste strutture sono state inizialmente istituite con lo scopo principale di garantire benessere sia morale che materiale delle donne detenute. Il problema principale però che resta tutt'oggi è che la qualità della relazione tra madre e bambino resta del tutto discutibile in quanto il legame di attaccamento è spesso esasperato a causa del troppo stare insieme senza avere rapporti o altri stimoli differenti.

L'amministrazione penitenziaria consapevole da sempre che la condizione delle detenute madri richieda una attenzione particolare e costante, ha autorizzato l'istituzione di asili nido presso gli istituti penitenziari di sole donne ed ha anche autorizzato la formazione di aree dedicate ad asili nido, qualora ce ne fosse la necessità, all'interno degli istituti penitenziari maschili che hanno al loro interno aree riservate alla detenzione femminile.

Molto spesso però nonostante l'autorizzazione all'istituzione di queste strutture dedicate, spesso non vengono mai realizzate e spesso funzionanti in modo irregolare.

La poca importanza che viene dedicata a questo problema attuale e molto delicato, la poca importanza alla tutela della salute psico fisica dei bambini in carcere, ha come testimonianza anche il fatto che l'incremento annuo di queste strutture potremmo dire che è pari a zero.

Per quanto riguarda invece l'asilo nido come struttura esterna al carcere quindi di tipo comunale, potremmo considerarla una delle poche opportunità che resta ai bambini che vivono in carcere per avere rapporto con il mondo esterno, con i pari, e con altre figure adulte. La frequenza dei bambini a questo tipo di strutture permette loro di uscire dal carcere, di vedere il mondo esterno, di sperimentare, di avere rapporto con i pari importante per lo sviluppo, permette loro di poter giocare in libertà evitando di restare chiuso all'interno dell'istituto diminuendo così quel rapporto che potremmo definire di totale chiusura con la propria madre.

L'asilo nido esterno è considerato come *un luogo privilegiato che permette ai bambini di ottenere un'infinità di cose di cui hanno davvero bisogno; da ai bambini, per alcune ore al giorno, la ricchezza relazionale di cui sono privi mettendoli a contatto con gli*

insegnanti, gli altri bambini, gli altri genitori. Li porta in un ambiente che è un luogo costruito per loro a finalità educative, dove ci sono maestre competenti, giocattoli interessanti, attrezzi vari. Dove si possono compiere importanti esperienze precoci di socializzazione con i coetanei⁴⁹.

All'interno dell'asilo nido, i bambini possono sperimentare gioie e anche frustrazioni legate alle dinamiche tipiche dei bambini (ad esempio il litigio per un giocattolo), e questo avrà sicuramente un effetto benefico nel bambino. Solitamente tra i due e i tre anni i bambini iniziano ad acquisire un minimo di autonomia a compiere azioni diverse supportati e lasciati liberi di sperimentare tutto ciò che di nuovo si presenta ai loro occhi. È naturale che i bambini che crescono all'interno del carcere acquisiranno le abilità più disparate ma in ritardo rispetto ai bambini che crescono e vivono al di fuori dell'istituto penitenziario.

Una vita regolare, scandita da orari ben precisi in cui i bambini fanno determinate cose come uscire dall'istituto ad un orario stabilito per recarsi al nido, rientrare ad un orario preciso, da sicurezza sia al bambino stesso sia all'adulto di riferimento. Andando al nido poi si introducono inevitabilmente all'interno del duo madre-figlio anche altre figure che accompagneranno il bambino fuori dall'istituto e aiuteranno la madre a fidarsi e affidarsi per il bene del minore.

L'educazione soprattutto nei primi tre anni di vita dei bambini è di fondamentale importanza, in quanto *si mettono le basi per lo sviluppo futuro della persona, si delineano il tronco e i primi rami portanti su cui si andranno a innescare gli altri rami, i rametti, le foglie, i frutti dell'albero metaforico che è ogni essere umano⁵⁰.*

⁴⁹ Forcolin C., *Uscire dal carcere a sei anni. I figli delle detenute tra diritti che confliggono: stare con le madri o essere liberi*, Milano, FrancoAngeli, 2020, p.33

⁵⁰ Forcolin C., *Uscire dal carcere a sei anni. I figli delle detenute tra diritti che confliggono: stare con le madri o essere liberi*, Milano, FrancoAngeli, 2020, p. 36.

2.5 Madri recluse e figli fuori dal carcere

“Secondo le statistiche del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia (aggiornato al 31 agosto 2020), la popolazione carceraria ammonta a 53.921 detenuti (2.263 di genere femminile). Sul totale, 24.233 sono genitori. Inoltre, sono 35 i bambini (0-6 anni) che vivono negli Istituti di prevenzione e pena con le proprie madri (33 detenute)⁵¹”.

Detto ciò, mentre le donne detenute con i figli soffrono per la quantità di traumi che i propri figli sono destinati a subire, senza aver commesso nessun reato, le madri con i figli che vivono fuori dal carcere soffrono per la sensazione costante di averli abbandonati a sé stessi.

Le donne detenute a differenza degli uomini soffrono in modo molto maggiore la lontananza dai propri figli in quanto solitamente nella società odierna, sono le donne a portare il peso maggiore di responsabilità affettiva nei confronti della famiglia.

Quando una donna entra in un istituto penitenziario lascia fuori dalla struttura figli, una madre, un padre e spesso anche un marito che hanno bisogno di lei e che in questa condizione restano “abbandonati”.

Per questo motivo quindi la donna detenuta, oltre al peso della carcerazione, vive in un costante senso di colpa per quello che “lascia fuori”.

La detenzione della madre rompe inevitabilmente il rapporto tra genitori e figlio con conseguenze molto gravi per entrambe le parti in causa. Il bambino vede mancare il proprio punto di riferimento e l’impossibilità di vedere la madre con una regolarità non permette di poter mantenere o ripristinare il legame in tempo breve.

In questo senso la legge Finocchiaro è intervenuta agevolando da un lato il mantenimento del legame con la famiglia e con i figli concedendo alla stessa una misura alternativa alla

⁵¹ https://azzurro.it/press/bambini-e-carcere-potenziare-il-digitale-per-continuare-a-tutelare-il-benessere-dei-figli-dei-detenuti-anche-nellemergenza-sanitaria/#_ftn1 2/02/2023

detenzione ovvero la detenzione domiciliare in sostituzione appunto del grosso distacco che il bambino al terzo anno d'età era costretto a subire, dall'altro lato però ha ignorato o affrontato in modo molto superficiale il problema della salute sia mentale che fisica dei bambini che vivono in carcere con la propria madre detenuta.

Così facendo viene tutelato il diritto del bambino di poter vivere e crescere nei primi anni di vita assieme alla propria madre ma non viene tutelato il diritto di poter crescere in un ambiente di vita che sia il più adeguato possibile alle sue esigenze, con stimoli e tante opportunità alla pari dei coetanei che vivono una vita apparentemente normale perché non sono costretti alla reclusione.

2.6 La tutela e il Garante dell'infanzia

Nello scenario descritto, è importante tenere ben presente e distinta la figura del minore che viene considerato quasi sempre come un accompagnatore della madre detenuta e non visto come un soggetto autonomo e degno di essere considerato tale.

Nel corso degli anni, fortunatamente, i diritti dei minori sono stati riconosciuti in molti ordinamenti e hanno permesso lo svolgersi di molti cambiamenti. La tutela effettiva dei minori è stata resa tale attraverso le Convenzioni e le leggi nazionali che si sono posti come obiettivo primario quello di garantire in modo concreto e costante il loro aiuto rivolto a bambini e adolescenti grazie a disposizioni che al loro interno contengono i principi generali di quelli che potremmo definire i diritti fondamentali.

L'acquisizione di questi diritti parte da più lontano; potremmo dire che parte nel 1919 in cui durante la *Conferenza internazionale del lavoro* veniva redatta la cosiddetta *Convenzione sull'età minima* in cui venivano fissati dei limiti di età per l'assunzione nelle industrie, tutelando in modo chiaro e deciso il diritto all'infanzia.

Successivamente nel 1924 con la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* (documento redatto a Ginevra nel febbraio del 1924 dalla Società delle Nazioni in seguito a ciò che la

Prima guerra mondiale aveva prodotto sui bambini) viene riconosciuta e riaffermata l'importanza dei minori e soprattutto della loro protezione. Veniva poi ritenuta molto importante la promozione con ogni mezzo possibile dello sviluppo psicologico e fisico del bambino.

La dichiarazione dei diritti del fanciullo rappresenta la base su cui poi si partirà per il riconoscimento delle garanzie; questa dichiarazione però mostra delle lacune e dei limiti che sono caratteristici dell'epoca, continuando comunque a mantenere la figura del minore come un soggetto passivo non sufficientemente maturo per essere portatore di alcun interesse; solo successivamente si assisterà ad un progresso e quindi ad una concezione diversa del fanciullo che ha come obiettivo l'esigenza di creare una rete di tutele per lo stesso.

Il cambiamento vero e proprio si avrà poi con la *Dichiarazione de diritti del fanciullo* nel 1959 in cui vengono definitivamente fissati alcuni principi che riguardano la protezione dei minori punendo violenze, discriminazioni e valorizzando e assicurando allo stesso una crescita equilibrata che ritenesse di vitale importanza il pieno sviluppo della sua personalità e della sua educazione.

Gli obiettivi preposti dalla Convenzione possono essere messi in atto e raggiunti con l'aiuto di istituzioni indipendenti che hanno denominazioni diverse a seconda del Paese in cui esse operano e hanno la funzione comune di assicurare una difesa totale dei diritti, di emanare provvedimenti e controllare che le attività vengano svolte in modo corretto.

Uno degli strumenti pensati per la difesa dei diritti dei soggetti, per la salvaguardia degli interessi degli stessi e per la denuncia di ciò che non va all'interno dei sistemi istituzionali è la figura del *Garante*. Questa figura si colloca al di fuori del sistema giuridico ed è assolutamente indipendente dai poteri dello Stato ed ha come unici alleati gli strumenti informativi e le proprie conoscenze; il suo principale obiettivo è quello di difendere i diritti della persona.

Tornando a parlare di minori, la figura del Garante dell'infanzia è molto importante in quanto *ha il dovere di sensibilizzare l'opinione pubblica, informare sui temi e sui diritti dei bambini ed adolescenti, cercare soluzioni a problematiche comuni e proporre eventuali leggi sulla normativa minorile valutandone le conseguenze*⁵².

Il Garante dell'infanzia proprio come la figura del Garante generale è un'autorità indipendente e deve, per questo, essere libera da ogni qualsiasi forma di pressione da parte di autorità o amministrazioni. L'Italia da questo punto di vista ha dato ascolto a questo tipo di sollecitazioni sia internazionali che europee solamente nel 2011 anno in cui venne (con un disegno di legge) approvata definitivamente l'istituzione dell'Autorità Garante dell'infanzia.

Le sollecitazioni internazionali ed europee chiedevano in modo tempestivo la presenza di una figura creata in modo apposito per proteggere i diritti del fanciullo e dell'adolescente.

Il Veneto, in particolare, fu la prima regione italiana (nel 1988) a mettere in pratica un programma di tutela dei diritti svolto dal Garante dell'infanzia. (Attualmente il Garante dell'infanzia in Veneto è l'Avvocato Mario Caramel eletto nel luglio 2021).

Nell'eventuale caso in cui non sia presente la figura del Garante, a farne le veci è l'UNICEF, che anch'esso si occupa di svolgere le rilevazioni di eventuali casi in cui si ritiene necessaria l'entrata in azione per la tutela dei diritti dei minori.

Riallacciandoci alle principali funzioni del Garante potremmo aggiungere sicuramente che il compito fondamentale è fare in modo che il minore possa ricevere ogni tipo di aiuto anche e soprattutto grazie all'ascolto, che viene considerato come metodo valido poiché attraverso l'ascolto viene attivato il cambiamento vero e proprio che mette al primo posto l'interesse stesso del bambino e dell'adolescente che riceve finalmente un riconoscimento in materia di dignità umana, della sua formazione e soprattutto del suo sviluppo che sia sano ed equilibrato.

⁵² Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p.163

L'ascolto, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti in ogni contesto che possa riguardarli, sono attività, come detto in precedenza, che caratterizzano proprio la figura stessa del Garante. Sono considerate azioni di tipo permanente, trasversali a tutte le attività che possono essere programmate e finalizzate a promuovere una conoscenza più approfondita dei diritti a raccogliere le richieste che i minori fanno e a convertirle poi in proposte e progetti da poter realizzare anche attraverso la collaborazione con altre istituzioni con le quali il Garante collabora.

Un bambino tutelato e cresciuto con uguali opportunità rispetto agli altri, ascoltato, preso in considerazione come "debole" in funzione della sua età ma non sottovalutato dalle istituzioni, è un bambino che saprà dare una speranza maggiore per la società, per il futuro del Paese. Le scelte di tutela sono il chiaro sintomo di una società di diritto, fondata sui diritti.

CAPITOLO 3

ICAM E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

L'ordinamento penitenziario italiano, come accennato precedentemente, ritiene che le donne madri detenute con figli di età inferiore ai sei anni abbiano il diritto di usufruire un trattamento alternativo alla detenzione, con obiettivo principale quello di evitare ai figli delle detenute, traumi permanenti causati dalla carcerazione della madre e dall'ambiente circostante in cui vivere.

La condizione delle detenute madri è da sempre una questione delicata che non può essere messa in secondo piano in quanto presenta inevitabilmente delle problematiche sia nella vita della madre che viene condannata sia sulla vita del figlio innocente che vive assieme a lei.

Le madri detenute, secondo quanto è previsto nell'ordinamento penitenziario, hanno la facoltà di decidere se vivere o meno il percorso della maternità in carcere e a questo proposito però l'ambiente carcerario non ha subito modifiche per permettere alle stesse di poter crescere il proprio bambino in un ambiente che nonostante non possa essere idoneo, sia il più possibile alla portata dei bambini.

Con questo presupposto attraverso la legge n.40 dell'8 marzo 2001 che tratta il tema delle "Misure alternative alla detenzione e tutela del rapporto detenuti e figli minori" si inizia a pensare ad una maternità che deve essere protetta e quindi ad una de-carcerazione in cui, in determinate situazioni, ci sia un rapporto madre-figlio.

La suddetta legge non ha prodotto i risultati sperati in quanto non tutte le donne detenute con figli minori hanno usufruito di questa alternativa alla detenzione, mancando i requisiti richiesti per vedersi concedere questa alternativa. Per questo motivo, per far fronte a questo tipo di criticità, è stata modificata la legge precedente con una nuova legge, ovvero la n.62 del 21 aprile 2011 che riteneva opportuno valorizzare il rapporto tra detenuta madre e il proprio figlio o figli minori.

Al tentativo di fronteggiare questa difficile situazione delle madri detenute con figli minori a seguito, grazie alla suddetta legge, si deve la nascita dei così detti ICAM - Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri, pensati ad hoc per permettere ai bambini di vivere e crescere in un ambiente il più possibile accogliente e privo di costrizioni che sono, per forza di cose, tipiche degli ambienti carcerari e alle case-famiglia protette, che sono vere e proprie case in cui donne che hanno ricevuto una pena pari agli arresti domiciliari possono usufruire di questa alternativa al penitenziario, in cui crescere i propri figli conducendo sia loro stesse sia facendo vivere ai loro figli una vita più dignitosa e priva di catene.

3.1 Le possibili misure alternative alla detenzione delle donne-madri

Le misure alternative alla detenzione in generale, si fondano su un comportamento di intesa reciproca tra il condannato (che in questo caso è la donna madre) e l'ufficio di Esecuzione della pena; il comportamento da assumere viene inserito in un "programma di trattamento".

Le misure alternative in Italia vengono introdotte per la prima volta con la legge n.354 del 26 luglio 1975 che prevedeva che il trattamento penitenziario fosse conforme ad umanità e assicurare il rispetto della dignità di ogni persona; riteneva inoltre che, il trattamento, fosse di assoluta imparzialità quindi senza alcuna discriminazione riguardo nazionalità, razza e condizioni sociali ed economiche, sia per quanto riguarda opinioni politiche e credo religioso.

Le misure alternative che vengono previste dall'ordinamento penitenziario italiano sono:

- L'affidamento in prova al Servizio Sociale;
- La semilibertà
- Le diverse forme di detenzione domiciliare (che a loro volta sono denominate in: detenzione domiciliare ordinaria, detenzione domiciliare speciale e detenzione domiciliare prevista per soggetti affetti da AIDS o da grave immunodeficienza)

Le competenze in materia di misure alternative alla detenzione sono affidate al Tribunale di sorveglianza che è l'organo giurisdizionale collegiale della Magistratura di sorveglianza. Le misure alternative alla detenzione possono essere utilizzate nel momento in cui la condanna viene considerata definitiva. Per le detenute madri, in questo caso, scontare una pena attraverso misure alternative quindi fuori dal carcere non vuol dire ricevere delle attenuanti per quanto riguarda il tempo, ma rappresenta una modalità di scontare la pena dando attenzione alla funzione principalmente rieducativa della pena stessa, come previsto dall'articolo 27 della Costituzione italiana che recita:

“La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte”⁵³.

Una volta che la pena viene attribuita viene stilato un programma di riabilitazione per la detenuta valutando quale tra le varie opzioni di misure alternative sia più indicata per la situazione; questo sta a significare che le misure alternative, in quanto forma del trattamento alternativa al carcere, possono essere concesse solo previa sentenza di colpevolezza.

Le misure alternative possono essere di diverso tipo a seconda del tipo di detenuto (comune, tossicodipendente, alcol dipendente, donne madri).

Parlando in modo più approfondito delle detenute madri potremmo dire che se ogni tipo di sentenza e la conseguente condanna a una pena detentiva comporta per il soggetto alla quale viene imputata delle conseguenze anche sui familiari dello stesso, quando il soggetto imputato è una donna madre con dei figli piccoli le conseguenze sono ancor più gravi.

È quindi importante ricordare che il mantenimento di relazioni familiari è fondamentale e sempre inserito nei programmi di reinserimento sociale dei soggetti detenuti e ciò è

⁵³ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-27> 30/1/2023

contenuto nell'art. 15 della legge 354 del 1975 dell'Ordinamento Penitenziario che ritiene che il trattamento del condannato venga svolto potendo accedere a istruzione, formazione, e lavoro.

Questo tipo di legge permette di conciliare due esigenze in egual modo importanti: quella di limitare la presenza dei bambini figli di detenute all'interno delle carceri e allo stesso tempo, garantire ai cittadini la sicurezza per quanto riguarda appunto madri con figli minori che abbiano commesso reati per i quali è prevista una pena detentiva.

Se ci soffermiamo in modo più approfondito sulle detenute madri potremmo dire che la legge n. 62 del 2011 è stata fondamentale per il riconoscimento di misure alternative alla detenzione in carcere create ad hoc per quelle madri con figli a carico di età inferiore o uguale a sei anni.

Le misure alternative previste da tale legge sono:

- gli istituti a custodia attenuata per le madri (ICAM)
- Le case-famiglia protette

3.2 Gli ICAM

L'Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) è una struttura avente come obiettivo principale quello di assicurare al minore uno sviluppo lontano dall'ambiente carcerario fatto da sbarre e costrizioni.

In Italia attualmente queste strutture sono cinque:

- Torino, "Lorusso e Cutugno"
- Milano, "San Vittore"
- Venezia, "Giudecca"
- Cagliari "Uta Ettore Scaldas" (Inaugurata nel 2014)
- Lauro (Struttura destinata per lungo tempo al trattamento di detenuti con problemi di tossicodipendenza e con il DM 3ottobre 2016 riconvertita in ICAM)

La nascita di questo tipo di istituti che ospitano madri detenute e bambini si deve ad alcune leggi che si sono susseguite nel corso degli anni:

- La legge Turco n.40 del 6 marzo 1998;
- La legge n.40 dell'8 marzo 2001
- La legge n.62 del 21 aprile 2011

In particolare, la legge n.62 del 21 aprile 2011, fu approvata per dare valore al rapporto tra detenute madri e figli minori e di limitare l'ingresso nelle strutture penitenziarie dei bambini mantenendo comunque il diritto alla sicurezza per tutti i cittadini.

Questa normativa ha introdotto la possibilità di scontare un terzo della pena assegnata alla detenuta madre o i 15 anni per le donne a cui è stato dato un ergastolo, all'interno degli ICAM o anche nella propria abitazione, o in case-famiglia protette nel caso in cui la detenuta abbia difficoltà ad avere una abitazione propria.

È importante specificare anche che con il disegno di legge n. 2568 che recita *“Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”*, approvato successivamente dal Senato il 16 febbraio 2011 prevedeva la custodia cautelare fuori dall'istituto penitenziario per le donne madri con figli minori a carico fino ai sei anni di età, di conseguenza attraverso questo disegno di legge viene innalzato il limite di età dei bambini che vivono in carcere assieme alle proprie madri.

Gli ICAM sono istituto di tipo detentivo ma realizzati all'esterno delle strutture penitenziarie come le conosciamo tradizionalmente e secondo una organizzazione di tipo comunitario, con il fine di garantire ai minori una crescita adeguata allontanandoli da conseguenze negative che vivere un'infanzia in carcere potrebbe portare.

Cercare di evitare nella maniera più assoluta i rischi di un possibile patimento emotivo dei bambini (dovuto alla carcerazione con la madre) ridurrebbe sicuramente problematiche legate alla sfera emotiva e relazionale con il mondo esterno.

Le strutture sono dotate di alcuni sistemi di sicurezza che non sono riconosciuti dai bambini e con riferimenti all'edilizia del carcere pressoché inesistenti (come, ad esempio, possono essere le sbarre, le grandi porte di ferro, l'allarme dei cancelli).

Tutto questo è pensato ad hoc per ricreare un'atmosfera che sia il più possibile riconducibile ad un ambiente familiare normale.

L'ICAM si presenta come una struttura, a misura di bambino, con spazi colorati e la presenza in modo continuo di educatori, psicologi e personale specializzato per l'assistenza del minore e per la sua cura.

L'obiettivo di questo tipo di struttura oltre a preservare il bambino ed evitare che subisca il trauma dell'ambiente penitenziario e della detenzione "forzata", serve a permettere di non neutralizzare il rapporto tra madre e figlio e quindi a mantenere la relazione genitoriale a prescindere dalla condizione di detenzione della madre.

Questo tipo di situazione fa parte di una serie di funzioni rieducative della pena in sé che consistono nel sostenere e accompagnare il detenuto in un percorso che sia utile per la formazione e la crescita dello stesso.

In merito alla vita all'interno dell'ICAM riporto la testimonianza di una donna romena residente in Italia dal 2008 e che attualmente si trova all'interno della struttura ICAM a Venezia, insieme al suo bambino.

Questa testimonianza è tratta da una serie di interviste rivolte a donne e madri che vivono con o senza il proprio figlio.

“La prima volta che sei detenuta non sai proprio niente...sai solo che hai voglia di piangere tanto. Ho pianto per due giorni e mi faceva male la testa. Dopo quei primi giorni difficili ho pensato che se piango tutti i giorni non posso risolvere la situazione. Sentivo la mancanza degli altri figli in Romania, di mio marito, della mia famiglia ma devo essere forte perché sto qui solo un anno”

Ci si chiede spesso come si viva all'interno delle carceri, ma in questo caso come sia scandito il tempo all'interno dell'ICAM quali attività si svolgano e soprattutto che vita svolgano i minori.

“La quotidianità delle giornate nell'ICAM (spiega la donna romena) passa un po' lenta, perché non abbiamo molte attività da svolgere qui. Meno male che ho il mio bambino di cui mi occupo ogni giorno e questo mi occupa la maggior parte del tempo. Nel complesso, comunque, ci troviamo bene qui dentro.”

Infatti, l'ICAM spesso non dispone di risorse necessarie per poter offrire attività e istruzione alle madri che sono in grado di accedere a tale struttura. Per questo motivo il percorso formativo delle donne potrà riprendere solo una volta reintegrate all'interno del contesto carcerario dove a differenza dell'ICAM ci sono fondi necessari per poter fornire determinati tipi di servizi.

Per quanto riguarda le attività lavorative invece, nell'istituto si svolgono attività prettamente femminili come accudimento dei propri figli, lavanderia, pulizia generale.

Per quanto riguarda invece i minori, la quotidianità è scandita da molte attività ricreative ed educative, i bambini infatti si recano all'esterno per giocare nel giardino (se è presente) e per frequentare l'asilo (se hanno l'età adatta e se la mamma decide di fargli frequentare la struttura) accompagnati sempre da un educatore.

Durante l'intervista la donna romena ci racconta come il suo bambino di un anno e mezzo vive e percepisce la vita all'interno dell'ICAM.

“Quando sono arrivata in Italia, a Trieste alla dogana sono stata fermata per un controllo, e la polizia è risalita ad un mio furto del 2013 e mi hanno arrestata e dato la condanna definitiva di un anno. Io volevo tenere il mio bambino con me perché mio marito lavora e non potevo farlo stare in Romania perché ancora lo allatto(...) mi hanno detto che se volevo potevo fare il carcere con lui e ho preferito tenerlo io.”

Il mio bambino sta bene, ha capito che non vive in una casa “normale”, non esce, non va a scuola (perché è troppo piccolo) però sta bene, qualsiasi cosa chiediamo ci viene data; qui dentro c’è il lusso abbiamo tutti i servizi che ci servono.

Il mio bambino vive bene, meno male che è vivace non è mai triste, con le assistenti si diverte e gioca, per fortuna non mi fa soffrire anzi mi fa sempre ridere”

Essendo comunque un luogo dove chi vive sono comunque madri condannate, è prevista una organizzazione interna e il compito è quello di offrire alla donna detenuta anche l’opportunità di reinserirsi all’interno della società attraverso il lavoro al di fuori dell’ICAM.

La necessità di garantire la sicurezza collettiva non viene meno, infatti, questi istituti sono dotati di sistemi appositamente creati per questo fine ma con l’accortezza di apparire all’esterno con un arredamento “familiare”, senza sbarre e con caratteristiche tendenzialmente somiglianti ad un’abitazione⁵⁴.

Le mansioni previste per gli agenti di polizia penitenziaria presenti all’interno dell’ICAM Vengono svolte in modo regolare quindi con gli stessi compiti di controllo e vigilanza che avrebbero all’interno di un carcere di tipo ordinario, ma in borghese, quindi senza indossare la divisa.

“Le poliziotte sono vestite come noi, non portano la divisa; infatti, sia io che il mio bambino non abbiamo mai avuto l’impatto dell’agente in divisa e per fortuna che tra le figure di riferimento qui dentro c’è la Signora Margherita che si occupa del mio bambino a volte, ha un cuore d’oro”

Non indossare l’uniforme, scelta funzionale al benessere psicologico del bambino, confonde i ruoli, per cui queste donne che portano con sé il privilegio e il peso di una vita

⁵⁴ Caforio A., *La condizione delle detenute madri nell’ordinamento italiano*, Milano, Key editore SRL, 2020, p.152

che da loro dipende si trovano poi a confrontarsi e confidarsi con le guardie, che qui hanno tutto l'aspetto di essere in primo luogo uomini e donne con il loro bagaglio di umanità⁵⁵.

All'interno dell'ICAM inoltre è consentita la libertà di circolazione sia per le mamme sia per i bambini e si consente inoltre a questi ultimi di poter uscire nel cortile appositamente adibito per giocare, praticare attività, svagarsi, sempre sotto la vigile guida degli educatori che si occupano del loro benessere insieme alla madre.

L'ICAM rappresenta quindi un esperimento diverso dal carcere, la vita delle donne madri e degli stessi minori non segue delle regole rigide tipiche del carcere che sono immutabili e costanti; ma al contrario viene dato spazio alle emozioni delle madri e dei bambini che hanno la possibilità di confrontarsi quotidianamente con molti operatori.

È presente, inoltre, un regolamento interno che segue quanto stabilito dall'art. 16 ord.pen. in cui si prevede che ciascun istituto penitenziario sia organizzato secondo le direttive specifiche che l'amministrazione penitenziaria ha redatto tenendo conto delle esigenze di gruppi di detenuti.

Questo regolamento è adattato alle varie esigenze di trattamento e le decisioni legate a ciò vengono prese da una commissione che è così composta: magistrato di sorveglianza, direttore del carcere, personale medico e da educatori e assistenti sociali che operano all'interno dell'ICAM.

Alla fine dell'iter il regolamento viene sottoposto alle varie modifiche e successive approvazioni da parte del Ministero di grazia e giustizia.

L'agire in questa maniera sottolinea il fatto che l'individualizzazione dei trattamenti e dei gruppi che abitano l'istituto è necessaria in quanto in questo caso madre e bambino hanno delle esigenze e delle peculiarità che sono differenti rispetto a istituti maschili.

⁵⁵ <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-visita-all-icam-di-milano/> 10/02/2023

Una svolta da parte del legislatore oltre ad aver ritenuto importanti i rapporti interpersonali e familiari ha dato importanza all'ambiente circostante considerato come principale indicatore del benessere psico-fisico del bambino.

L'intervista alla donna romena si conclude con un saluto e un grande in bocca al lupo per il futuro suo e del suo bambino.

“Abbiamo parlato con l'avvocato e dicono che tra un po' esco, e mi faccio gli ultimi mesi di detenzione domiciliare. Quando esco non voglio più avere contatti con nessuno di Venezia, non voglio avere ricordi di questo posto e di questo periodo della mia vita”.

L'ICAM è considerato un fiore all'occhiello dell'amministrazione penitenziaria italiana, ma quando si chiude l'ultimo cancello alle spalle si percepisce come dietro alle trasparenze, ai colori, ai giochi, alle finzioni degli abiti civili si celino realtà di profonda sofferenza, in cui la femminilità è ridotta a un unico ruolo, la maternità perde la propria connotazione intima e l'infanzia un pezzo di libertà⁵⁶.

Tornando a parlare dell'ICAM in generale potremmo dire che i principali fini che si prefissano queste strutture sono i seguenti:

- Favorire uno sviluppo psico fisico il più possibile equilibrato per i minori da zero a sei anni;
- Permettere l'instaurarsi di una relazione più solida tra madre e bambino e con altri eventuali figli della donna che vivono all'esterno dell'istituto;
- Permettere alla madre e al bambino di poter utilizzare i servizi sociosanitari presenti nel territorio e instaurare collaborazioni con enti e servizi del territorio;
- Aiutare la madre e il bambino a prepararsi alla separazione (quando il bambino compirà il sesto anno d'età sarà separato dalla madre detenuta) accompagnandoli durante tutto il processo;


⁵⁶ <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-visita-all-icam-di-milano/> 10/02/2023

- Documentare, monitorare e verificare il processo, le soluzioni e i risultati ottenuti da questo trattamento.

L'obiettivo della struttura rimane in qualsiasi caso, quello di fare in modo che il minore non debba subire la pena della madre tanto da compromettere il suo completo sviluppo ma che invece venga seguito e accompagnato in modo costante nella sua piena crescita da parte delle istituzioni.

Il DAP (dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) che ha il compito di provvedere e garantire l'ordine e la sicurezza, all'interno del penitenziario ha così facendo sperimentato cercando una soluzione il più giusta e idonea alla situazione a garantire al bambino una crescita sana.

Il DAP, inoltre, negli ultimi cinque anni (2016-2020) ha raccolto alcuni dati che dimostrano come le presenze all'interno degli ICAM si sono spinte intorno ai 50 minori. L'ultimo dato disponibile risale al 31 marzo 2021: le madri sono 26 e i minori 28, e si suddividono tra le sezioni nido delle case circondariali e gli ICAM.



57

⁵⁷https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/detenute_madri_e_figli_minori_tra_icam_nidi_e_case_protette 28/01/2023

3.3 Madri detenute con figli al tempo del Covid-19

Il difficile rapporto tra maternità e carcere è una delle tematiche più complesse che riguardano non solo l'esecuzione della pena stessa ma anche ciò che riguarda l'applicazione di tutte quelle misure cautelari personali, prima fra tutte quella in carcere.

Per questo motivo nella scelta di misure cautelari citiamo l'art. 275 c.p.p. che esclude, qualora l'imputato fosse una donna incinta o madre di minori che non superano i sei anni di età, che venga imputata una custodia cautelare in carcere, a meno che non ci siano delle esigenze cautelari eccezionali.

A questo proposito il giudice stesso può disporre la custodia della madre con minore a carico presso un ICAM, struttura che dovrebbe assicurare un rapporto genitoriale il più normale possibile.

La problematica dei minori "detenuti" con le loro madri si è aggravata con l'insorgere della pandemia da Covid-19 scoppiata nel febbraio 2020.

Le problematiche relative alla crescita sana e il più equilibrata possibile del minore, sono all'ordine del giorno e, oltre alle problematiche psicologiche e affettive che possono scaturire nel rapporto madre-figlio, è noto come questi bambini che vivono un rapporto a stretto contatto e solo con la madre, all'età di tre anni vengano poi bruscamente allontanati dalla madre alimentando problematiche già difficili da gestire come ad esempio l'eccessivo attaccamento inizialmente e poi successivamente il brusco allontanamento dalla madre.

L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, ha fatto emergere soprattutto durante i periodi più o meno lunghi di lockdown, delle grandi limitazioni al diritto dei minori di essere bambini.

Nel periodo del lockdown si è registrato una temporanea diminuzione di detenute madri con i loro figli; i minori negli istituti penitenziari femminili infatti risultavano essere 59, e nell'aprile 2020 hanno iniziato a scendere fino a un massimo di 40 bambini raggiungendo il numero di 33 bambini nel luglio 2020.

I Garanti delle persone private della libertà in tempi Covid, hanno chiesto fin dall'inizio che venissero adottati dei particolari provvedimenti a tutela della salute dei detenuti; a maggior ragione di quei bambini che sono a seguito di madri detenute e quindi vivono all'interno del penitenziario.

La pandemia da Covid-19 ha fatto emergere quando sia urgente e improrogabile la verifica di soluzioni alternative alla detenzione in carcere almeno per le mamme con figli a carico, nell'attesa che avvenga la piena applicazione della legge n.62 del 2011.

Con questa legge sono stati istituiti ICAM e case-famiglia protette. Gli ICAM sono solo cinque in tutta Italia mentre le case-famiglia sono solo due e questo fa comprendere come il tema delle donne detenute e madri con figli a carico sia ancora considerato poco importante.

La pandemia ha, in qualche modo, aperto gli occhi sul grande problema dei bambini "detenuti" insieme alle loro madri in quanto le conseguenti limitazioni alle relazioni già difficili per quanto previsto dalla legge e particolarmente pesanti per le donne che sono al centro delle relazioni familiari e spesso se ne fanno carico da sole, hanno aggravato ancor più il problema nonostante le misure alternative applicate dai giudici a tutela della salute dei detenuti, e soprattutto delle stesse detenute con figli.

Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone "Oltre il virus", *"la crisi sanitaria ha spinto la magistratura di sorveglianza a adottare con solerzia le misure di legge disponibili per aprire ai bambini i cancelli degli istituti. Ciò dimostra come la presa in carico caso per caso delle singole situazioni possa, quando vi è la volontà di farlo, far ravvisare soluzioni individualizzate capace di far fronte al problema dei bambini dietro le sbarre probabilmente in misura maggiore di quanto non possano fare nuove previsioni normative⁵⁸".*

Se è vero come è vero che "tornare alla normalità" non può essere tornare al mondo di prima, se è vero come è vero che il sistema di sviluppo capitalistico sta dimostrando tutta

⁵⁸https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/detenute_madri_e_figli_minori_tra_icam_nidi_e_case_protette 28/01/2023

la sua pervasiva capacità di creare diseguaglianze - e nella pandemia ancor più - dobbiamo pensare a come invertire la tendenza anche nel mondo del carcere e in particolare per la carcerazione dei bambini. L'abolizione del carcere è l'irrealizzabile, ora, visione radicale. Una fitta rete su tutto il territorio di Case-famiglia è l'obiettivo raggiungibile in un'ottica riformista⁵⁹.

3.4 Le case-famiglia protette

“Che cos'è casa?”

Potrebbe essere una domanda di un bambino che vive in carcere con la propria mamma. Minori molto piccoli che condividono un destino di reclusione insieme alla propria madre, reclusione di cui loro stessi non sono responsabili.

Quando la donna detenuta viene condannata all'espiazione della sua pena agli arresti domiciliari la suddetta deve essere ospitata, secondo la legge 62 del 2011 in una *“casa-famiglia protetta”*.

Le case-famiglia protette sono un'altra forma di detenzione alternativa prevista dalla legge 62 del 21 aprile 2011 e sono utilizzate solo da soggetti per i quali non vengano riconosciute delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Le case-famiglia protette devono rispettare delle caratteristiche tipologiche:

- Le case-famiglia protette sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, sociosanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori;
- le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
- ospitano non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole;
- i profili degli operatori professionali impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;

⁵⁹ https://ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=95304:i-bambini-in-carcere-al-tempo-del-coronavirus&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1 16/02/2023

- le stanze per il pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bambini dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione venutesi a determinare per l'estensione del dettato della legge 62/2011 anche a soggetti di sesso maschile;
- sono in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina etc. ...);
- sono previsti spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto;
- sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi;
- il servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria interviene nei confronti dei sottoposti alla misura della detenzione domiciliare secondo quanto disposto dall'art. 47 quinquies, 3°, 4° e 5° comma dell'Ordinamento Penitenziario;
- il Ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture da utilizzare come case-famiglia protette⁶⁰.

Le case-famiglia sono considerate quindi vere e proprie case che nascono per permettere alla donna detenuta con un figlio e senza fissa dimora che ha ricevuto una pena equivalente agli arresti domiciliari.

La differenza sostanziale tra l'ICAM e la casa-famiglia protetta è il fatto che l'ICAM è una forma detentiva a tutti gli effetti mentre la casa-famiglia protetta è una misura alternativa alla detenzione in carcere e quindi destinata alle donne che non hanno un luogo dove poter scontare la pena ricevuta ai domiciliari. Questa caratteristica in particolare giustifica la grande mancanza di fondi da parte dello Stato per queste strutture.

⁶⁰[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=1_1\(2013\)&facetNode_2=0_2_1&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC855257_2/02/2023](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=1_1(2013)&facetNode_2=0_2_1&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC855257_2/02/2023)

Un'altra differenza con l'ICAM equivale al fatto che all'interno di questa struttura le misure restrittive e le regole vengono applicate direttamente alle donne, non c'è personale addetto di polizia ma viene fatto un controllo solamente esterno e non interno.

L'esperienza della casa-famiglia dimostra che è possibile bilanciare i diritti con l'esecuzione penale dando alle detenute madri la possibilità di scontare la pena promuovendo, al tempo stesso, un processo che vede il ricorso al carcere come ultima *ratio*⁶¹.

Nonostante le intenzioni positive del legislatore con la legge del 2011, visto il permanere di ostacoli di tipo giuridico e soprattutto economico il problema dei bambini reclusi nei penitenziari non è stato ancora risolto e superato e la parte che riguarda la promozione delle case-famiglia, è rimasta ancora sulla carta.

Una delle grandi contraddizioni di questa legge riguarda il fattore economico relativo alle case-famiglia; questo ha impedito l'implementazione di tali strutture perciò in Italia ne esistono solo due: casa Leda a Roma e associazione Ciao a Milano.

Per questo motivo la soluzione per madri condannate con i loro figli resta la carcerazione all'interno di istituti penitenziari o in ICAM che sono in qualsiasi caso istituti di detenzione.

Questo dimostra come purtroppo l'accesso non sia possibile l'accesso per tutte le donne: soprattutto il fatto che le spese non sono a carico dello Stato ma dei privati o degli enti locali che hanno in carico la gestione della struttura rende il servizio poco accessibile.

⁶¹ <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/donne-e-bambini-oltre-la-cella-c-una-seconda-possibilita>
11/02/2023

CONCLUSIONI

Soffermandosi sul tema della detenzione femminile ci si rende conto come le regole di detenzione non considerino in alcun modo la differenza di genere: le modalità di operare con le donne detenute sembrano dipendere esclusivamente dalla sensibilità del singolo operatore. Eppure, le differenze sono molte, sono evidenti sia alle stesse detenute sia agli operatori. In particolare, inoltre, per quanto riguarda le donne però c'è un tassello in più da aggiungere, le donne detenute quando sono madri possono decidere di tenere con sé il proprio bambino dentro l'istituto penitenziario.

Genitorialità e reclusione, quindi, richiamano sicuramente una questione di diritti, in primis quelli del bambino che vanno tutelati.

Nel corso della tesi ho affrontato il problema della presenza attuale all'interno degli istituti penitenziari dei bambini che vivono assieme alla madre detenuta.

La possibilità concessa alle madri detenute di tenere con sé e i propri figli è garantita dalla legge n. 354 del 1975, considerata la prima legge ad aver portato in auge l'attenzione alla condizione della donna che è anche madre. Le ha quindi permesso di tenere con sé il proprio figlio e di crescerlo e accudirlo fino al compimento del terzo anno d'età.

L'obiettivo è la salvaguardia del rapporto madre-bambino e uno sviluppo psico-motorio del minore il più adeguato possibile.

L'ordinamento penitenziario, quindi, ha iniziato a dare molta più importanza alla figura della donna madre nel momento stesso in cui ha permesso alle detenute di poter tenere con sé i loro figli in carcere.

C'è da ricordare però che la vita difficile all'interno dei penitenziari e l'ambiente, spesso malsano, possono influire in modo negativo nella diade madre-figlio, nella costruzione del rapporto e nello sviluppo complessivo del bambino.

Il legame che si crea tra madre e bambino a causa delle condizioni in cui vivono all'interno dell'istituto penitenziario spesso è anomalo, con conseguenze che sono state definite quasi morbose da entrambe le parti.

Il rapporto tra madre e bambino è legato a due fasi che sono:

- attaccamento
- separazione

Entrambe le figure instaurano un forte legame di dipendenza che per il bambino può essere visto spesso come un ostacolo alla sua autonomia sempre in crescita; l'attaccamento è un passaggio nella vita del bambino che potremmo definire innato, in quanto, indipendentemente dalla situazione, il bambino stabilisce un rapporto con le figure di riferimento che si prendono cura di lui; allo stesso tempo però la paura della separazione causa un attaccamento sempre maggiore per cercare di diminuire il dolore che entrambi proveranno.

Il carcere, come ben sappiamo, è un luogo istituzionale che ha come principali elementi leggi, regole, tempi e la sua finalità è per forza di cose limitare il più possibile la libertà, in questo caso della madre detenuta tralasciando i diritti dei bambini che vivono con le loro madri e facendoli scivolare inevitabilmente al secondo posto.

D'altro canto, la madre è lei stessa a sperimentare la reclusione vedendosi impedita ad esprimere in modo adeguato la propria maternità e il proprio ruolo di genitrice, con pesanti ripercussioni sul suo stato sia psicologico che emotivo.

La scelta è quella tra tenere con sé il proprio figlio e quindi vivere con la consapevolezza di avergli imposto una vita non normale, oppure non averlo con sé rinunciando quindi ad instaurare un rapporto che nei primi anni di vita è fondamentale e privandosi, insieme a tutto ciò, anche al suo diritto di essere madre.

L'ambiente carcerario, le relazioni anomale che si creano all'interno dello stesso tra madre e bambino, hanno dimostrato di comportare gravi ripercussioni sullo sviluppo psico-fisico del minore.

Per questo motivo con la legge n.62 del 2011 sono state introdotte strutture per poter ospitare madre e bambino, fuori dal carcere, più idonee alla crescita dei bambini e che consentono inoltre alle loro madri di scontare la pena in modo più "sereno".

È importante cercare di offrire a madri e bambini assistenza costante in questi istituti in quanto il supporto è utile alle madri stesse nella crescita dei figli in un clima che sia il più sereno, familiare, senza le costrizioni tipiche del carcere.

In conclusione, potremmo quindi ritenere che la migliore soluzione per donne detenute con i figli a carico, risulti essere l'adozione di misure alternative alla detenzione come l'ICAM e le case-famiglia protette, che accolgano la diade e siano in grado, attraverso personale specializzato, di offrire supporto psicologico ad entrambi e a favorire la crescita del bambino e il loro reinserimento, soprattutto quello della madre, nella società.

L'accoglienza e il sostegno danno alla donna e madre l'opportunità sacrosanta di poter crescere il proprio figlio in un clima sano, familiare e soprattutto equilibrato, allontanandolo dal clima carcerario non adatto alla sua crescita e al suo sviluppo.

Un carcere che potremmo definire "umano" è quella struttura che non riduce al minimo i legami con la famiglia che vive al di fuori, ne interrompe i rapporti genitori figli, in quanto i figli sono gli unici che una volta fuori aiuteranno il genitore a reinserirsi nella società.

È importante, in conclusione, sottolineare come solo attraverso la cooperazione costante tra operatori sociali, penitenziario e territorio si può pensare ad un miglioramento e ad una sensibilizzazione sempre maggiore verso i soggetti ritenuti vulnerabili, come senz'altro sono le donne e i bambini nel contesto carcerario.

BIBLIOGRAFIA

- Agostini F., M. F. (2011). La percezione del ruolo materno in madri detenute. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 6-25.
- Caforio A. (2020). *La condizione delle detenute madri nell'ordinamento italiano*. Milano: KEY.
- Costanzo G. (2013). *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*. Roma: Armando.
- Forcolin C. (2016). *Mamme dentro. Figli di donne recluse: testimonianze, riflessioni e proposte*. Milano: FrancoAngeli.
- Forcolin C. (2020). *Uscire dal carcere a sei anni. I figli delle detenute tra diritti che confliggono: stare con la madre o essere liberi*. Milano: FrancoAngeli.
- Holmes J. (2017). *La teoria dell'attaccamento. John Bowlby e la sua scuola*. Cortina Raffaello.

SITOGRAFIA

<https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/essere-madri-in-carcere-il-rapporto-tra-genitorialita-e-detenzione/>

<https://www.minori.gov.it/it/minori/forme-alternative-di-detenzione-le-detenute-con-figli>

<https://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2022/06/15/bambini-dentro-a2509d35-4278-465a-b5a7-fe15deeb8871.html>

<https://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/XIVrapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-detenzione-femminile.pdf>

https://www.rivistaaic.it/old_site/sito_rivistaAIC_2010-2018/download/1kpoLykszjVURUFY2MPLZGM_FZGiZF16TD3kIHDxNvY/Petrangel_i.pdf

<https://www.qcodemag.it/archivio/2015/06/08/recluse-il-carcere-al-femminile/>

<https://www.osservatoriodiritti.it/2021/01/13/bambini-in-carcere-con-le-madri-fino-a-sei-anni/>

<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-costituzionale-18-del-2020-detenzione-domiciliare-madre-grave-disabilita>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/08/09/075U0354/sg>

https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf

<https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/la-desolante-condizione-delle-carceri-femminili-in-italia/>

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/european-convention-on-human-rights-echr.html>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/03/08/001G0095/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/05/05/011G0105/sg>

<https://www.antigone.it/76-archivio/697-donne-in-carcere-risoluzione-del-parlamento-europeo-caratteristiche-sociali-e-condizioni-di-vita-delle-donne-in-carcere-la-proposta-di-un-ufficio-per-le-donne-detenute>

https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/7.-ANTIGONE_XVrapporto_DonneCarcere.pdf

<http://www.vita.it/it/article/2016/01/15/donne-e-carcere-le-invisibili/137939/>

<http://www.piiec.com/riferimenti-teorici/teoria-dellattaccamento-j-bowlby>

<https://www.istitutobeck.com/psicoterapia-bambini/il-legame-di-attaccamento-concetti-chiave?sm-p=349632105>

http://www.lagabbianella.org/?page_id=442

<https://www.stateofmind.it/2021/05/winnicot-ambiente-affettivo/>

<http://www.vita.it/it/article/2016/01/15/donne-e-carcere-le-invisibili/137939/>

<http://www.piiec.com/riferimenti-teorici/teoria-dellattaccamento-j-bowlby>

<http://www.accademiadipsicologia.it/la-crescita-del-bambino-in-carcere/>

https://www.vittimologia.it/rivista/articolo_agostini-monti-girotti_2011-03.pdf

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_1&contentId=SST405704&previousPage=mg_1_14

<https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/donne-e-bambini/>

<https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-visita-all-icam-di-milano/>

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2021/01/23/news/bambini_dietro_le_sbarre-283875299/

<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-27>

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page

https://azzurro.it/press/bambini-e-carcere-potenziare-il-digitale-per-continuare-a-tutelare-il-benessere-dei-figli-dei-detenuiti-anche-nellemergenza-sanitaria/#_ftn1

<https://ristretti.org/legge-siani-lo-stato-deve-finanziare-le-case-famiglia-per-detenuiti-madri>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/donne-e-bambini-oltre-la-cella-c-una-seconda-possibilit>

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_rg_03-questione.pdf

https://ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=95304:i-bambini-in-carcere-al-tempo-del-coronavirus&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1

RINGRAZIAMENTI

In dirittura d'arrivo del mio percorso universitario, colgo l'occasione per un breve excursus di ciò che ho vissuto in questi anni.

Dopo il mio primo percorso universitario durato tre anni, mi sono buttata nel mondo del lavoro, cercando di capire come muovermi, cercando di provare se effettivamente il lavoro giusto per me fosse proprio quello per cui ho studiato e mi sono impegnata.

Dopo circa due anni di lavoro, esperienze lavorative più disparate in ambito educativo, è arrivato purtroppo il covid, e con lui un periodo caratterizzato da tanta instabilità e tanti pensieri. La mia esperienza lavorativa si è conclusa purtroppo a causa di questo, lasciandomi il tempo per rimbocarmi le maniche e decidere cosa fare della mia carriera universitaria.

La decisione di riprendere gli studi, anche se ero un po' titubante è avvenuta durante il 2020 e ora mi rendo conto come nonostante siano stati apparentemente infiniti, questi due anni sono volati.

Sono cambiate tante cose, sono cambiata io e il mio essere anche all'interno dei luoghi lavorativi. Ho sperimentato cosa significa lavorare e studiare e mi rendo conto di quanta difficoltà ci sia nel trovare il tempo per fare tutto ciò.

In primis ringrazio quindi me stessa, per non essermi mai arresa, per essere riuscita ad affrontare momenti di sconforto molto pesanti, per essere riuscita anche se a volte a mio sfavore e con il cuore pesante, a pensare a me stessa e al mio futuro prendendo delle decisioni importanti; mi ringrazio per non aver mai mollato, per aver stretto i denti nonostante le difficoltà fossero all'ordine del giorno, per aver avuto sempre fisso davanti a me l'obiettivo e per averlo finalmente raggiunto.

Ringrazio poi infinitamente la mia famiglia, i miei genitori Nicola e Filomena per non avermi mai lasciata sola in questo periodo che devo ammettere a volte non è stato per niente semplice, li ringrazio per avermi sempre sostenuto, incoraggiato e per avermi

lasciata libera durante gli infiniti momenti di sfogo che ho avuto durante questi anni. Li ringrazio soprattutto per avermi permesso di poter concludere questo percorso senza farmi pesare il tempo che passava o farmi sentire in difetto.

Ringrazio mio fratello Giovanni e il suo compagno Alessandro, che sono per me due esempi di vita. Sanno cosa significa il sacrificio, hanno imparato a cavarsela e hanno indirettamente insegnato anche a me a perseguire un obiettivo ed arrivare fino in fondo per poi godermi i frutti del mio impegno.

Ringrazio le mie due nonne Ada segno di forza e di sopravvivenza nonostante le difficoltà e di affetto smisurato nei miei riguardi nonostante la lontananza, e Santina maestra per tutta la sua vita e quindi ispiratrice di tutto il mio percorso di studi. Due nonne incredibili che mi hanno donato e insegnato molto senza le quali non avrei potuto fare a meno.

Ringrazio il mio fidanzato Luca, per essere stato sempre al mio fianco durante questo lungo percorso, per avermi sempre sostenuta nei momenti di difficoltà dandomi il suo amore e cercando di valorizzarmi e di incoraggiarmi sempre quando era difficile farlo per me stessa.

Ringrazio anche le tante compagne di corso con cui ho condiviso con me le gioie e i dolori che spesso fanno visita durante il percorso di studi, le ringrazio per i consigli e per la grossa mano che ognuna di noi ha dato all'altra in questi due anni.

Grazie poi a tutte le persone che sono passate nella mia vita, che ci sono ancora o che se ne sono andate per volontà mia o meno, per avermi comunque insegnato e lasciato qualcosa e per aver condiviso con me una parte della mia vita.

Un ultimo ringraziamento ed anche il più importante va a tutta la mia grande famiglia Padovana e Abruzzese, per essere stati presenti durante il mio percorso anche solo con un consiglio o una parola di conforto, per essere una famiglia accogliente, bellissima e unica, porto sicuro dove rifugiarsi sempre.

Vi ringrazio con tutto il cuore per gioire con me in questo giorno di festa che finalmente corona la fine definitiva (almeno per ora) del mio percorso di studi.

Vi voglio tanto bene.

Letizia

